Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Giovedì, 22 marzo** — **Numero 68**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA* (*L. 60*) *per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale, *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 400, riguardante l'applicazione della tariffa di categoria C, di abbonamento al telefono pei giornali, giornalisti ed agenzie di notizie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti il Regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, il Regio decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507, ed il Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n 1824;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa telefonica di categoria *C*, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, è accordata anche ai giornali quotidiani non politici, ai loro direttori e vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo.

Art. 2

E' approvato l'annesso regolamento speciale di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824,

per l'applicazione della tariffa di categoria *C*, ai giornali quotidiani ed alle agenzie di notizie.

La Commissione di cui nello stesso articolo è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regolamento speciale per l'applicazione della tariffa di categoria C. ai giornali quotidiani ed alle agenzie di notizie.

Art. 1.

Le tariffe speciali di abbonamento telefonico urbano per la stampa quotidiana vengono applicate, sotto l'osservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento, agli apparecchi in uso:

a) agli uffici dei giornali quotidiani;

b) al direttore e condirettore o vice direttore;

c) all'amministratore e vice amministratore;

d) ai redattori e corrispondenti che presentino i requisiti indicati nel successivo articolo.

Art. 2.

I redattori e corrispondenti ordinari della stampa quotidiana per godere della tariffa speciale, dovranno esercitare da almeno un anno, come attività unica o prevalente e in ambo i casi retribuita, il giornalismo ed essere soci professionisti della Federazione della stampa, od altrimenti essere da questa dichiarati in possesso dei requisiti predetti.

Art. 3.

Non è, comunque, ammessa l'applicazione della tariffa speciale per quei corrispondenti che risiedano in centri non capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Art. 4.

Il numero degli apparecchi da concedersi a norma dell'art. 1 verrà determinato in relazione alla importanza rispettiva dei singoli giornali.

Art. 5.

Le domande per la concessione della tariffa di categoria *C*, devono essere rivolte dalle Direzioni dei giornali alla Direzione generale dei servizi elettrici (servizio telefoni) e devono contenere, oltre le informazioni che valgano a mettere l'Amministrazione in grado di prendere le sue decisioni, la dichiarazione esplicita, da parte delle Direzioni stesse, di responsabilità e garanzia nei riguardi della legittimità della richiesta.

L'Amministrazione si riserva in proposito di compiere tutte le indagini che riterrà necessarie.

Art. 6.

Ogni Direzione è tenuta a denunziare tempestivamente le variazioni relative ai propri dipendenti in quanto esse debbono apportare conseguentemente la sospensione o la cessazione del godimento della tariffa in parola. In caso di mancata denunzia, l'amministrazione del giornale sarà tenuta a risarcire il danno derivatone allo Stato.

Quando un giornale cessa le pubblicazioni, le concessioni ad esso relative scadranno con la fine del trimestre in corso.

Art. 7.

Le disposizioni relative ai giornali quotidiani si applicano anche alle Agenzie di notizie che, per la loro diffusione e per il servizio di corrispondenza dalle principali città del Regno, abbiano tale importanza politica e giornalistica da potersi equiparare, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, ai giornali quotidiani.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
COLONNA DI CESARO'.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 518, concernente l'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno, del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Al personale sanitario dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920 e riammessovi successivamente in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente ed ai soli fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità alle annesse tabelle ed alle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di rischio professionale per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3) del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati l'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, num. 1324, ed al R. decreto 3 giugno 1921, n. 737, fino a tanto che detta indennità sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi, a decorrere dal 1° marzo 1921 e fino al 31 marzo 1921, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, salvo che si tratti di impiegati i quali conservino, a termini dell'articolo 5 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Per tutto il resto rimane fermo il vigente ordinamento sullo stato giuridico del detto personale, fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso, anche per quanto concerne le norme e la liquidazione delle pensioni.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione e competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme sullo stato giuridico tuttora in vigore.

CAPO II.

Collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi

Art. 3.

I medici ed i veterinari aventi la X e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti rispettivamente per i medici provinciali aggiunti (tabelle n. 1 e 4), e per i veterinari di confine e di porto (tabelle n. 2 e 5) e precisamente quelli della X all'inizio del 4° anno e quelli della IX all'inizio del 9° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe di rango o nel godimento dei relativi emolumenti.

I medici ed i veterinari aventi l'VIII e la VII classe di rango hanno il grado e le funzioni rispettivamente di medici provinciali aggiunti e di veterinari di confine e di porto, e sono collocati nei rispettivi quadri di classificazione degli stipendi e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del 16° anno e quelli della VII all'inizio del 22° anno, gli uni e gli altri con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; è però loro attribuita, a titolo di assegno personale, ed agli effetti economici e della pensione — quando questa sia da liquidarsi secondo le norme del Regno — all'atto del collocamento, e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado superiore (tabelle nn. 3 e 6) all'inizio rispettivamente del I° e II° anno del grado con l'aggiunta dell'anzianità suddetta.

I medici ed i veterinari aventi la VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti rispettivamente per i medici provinciali e per i veterinari provinciali (tabelle n. 3 e 6) all'inizio del 16° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 4.

L'ispettore dell'Istituto chimico di Trento coll'VIII classe di rango ha il grado e le funzioni di assistente di laboratorio chimico e viene collocato nel rispettivo quadro di classificazione degli stipendi all'inizio del 16° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei rispettivi emolumenti; allo stesso è però attribuita, agli effetti economici e della pensione, quando questa sia da liquidarsi secondo le norme del Regno, all'atto del collocamento, e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico assegnato allo stesso nel modo suddetto e quello che gli spetterebbe se fosse collocato nel quadro di classificazione del grado superiore (tabelle n. 3 e 6) all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Il direttore del suddetto Istituto avente la VI classe di rango è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i coadiutori di laboratorio chimico (tabelle nn. 3 e 6) allo inizio del 16° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

CAPO III.

Disposizioni varie

Art. 5.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione economica, compresevi le indennità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Se all'impiegato deve essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dall'assimilazione fatta a termine del presente decreto, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva al netto percepita da un funzionario delle vecchie Provincie del Regno avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

All'impiegato che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 6.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920 tenendo conto altresì delle promozioni e nomine maturatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

A favore del personale considerato nel presente decreto decorrono:

i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri in applicazione delle tabelle nn. 1, 2 e 3, dal 1° luglio e, nei casi di promozioni e nomine posteriori al 1° luglio 1920, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione o nomina, fino al 31 marzo 1922;

quelli in applicazione delle tabelle nn. 4, 5 e 6 dal 1° aprile 1922.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dalle autorità italiane dopo l'armistizio di villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella N. 1.

Medici provinciali aggiunti
e assistenti di laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni, L. 6000 al compimento del 3° anno.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni, L. 7000 al compimento del 6° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8600 al compimento del 14° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 18° anno.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento del 22° anno.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 10.200 al compimento del 26° anno.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 30° anno.

Tabella n. 2.

Veterinari di confine e di porto.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8600 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 400 dopo 3 anni, L. 9800 al compimento del 23° anno.
Aumento di L. 400 dopo 3 anni, L. 10.200 al compimento del 26° anno.
Aumento di L. 400 dopo 3 anni, L. 10.600 al compimento del 29° anno.

Tabella n. 3.

Medici provinciali e veterinari provinciali coadiutori di laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.600 al compimento del 15° anno.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12300 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 25° anno.

Tabella n. 4.

Medici provinciali aggiunti e assistenti di laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	2°	anno di grado L.	8100
»	4°	»	9000
»	8°	»	9900
»	12°	»	10 00
»	16°	»	11700
»	20°	»	12 00
»	24°	»	13200
»	28°	»	13600

Tabella n. 5.

Veterinari di Confine e di Porto.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	**3°**	**anno di grado L.**	**8100**
»	6°	»	9000
»	10°	»	9900
»	14°	»	10800
»	18°	»	11700
»	22°	»	12500
»	25°	»	13200
»	28°	»	13800

Tabella n. 6.

Medici provinciali e veterinari provinciali.

Coadiutori di laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	**4°**	**anno di grado L.**	**12900**
»	8°	»	13800
»	12°	»	14700
»	16°	»	15500
»	20°	»	16300
»	24°	»	17000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'interno
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 24, che istituisce la Commissione di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1922, n. 1633, recante provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1633, che reca provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Commissione di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1922, n. 1633, è sostituita, con funzioni consultive, in tutti i casi in cui è dalla legge stessa richiesto il suo parere, una Commissione composta oltrechè del capo servizio del Ministero per l'agricoltura competente per materia, di soli cinque membri scelti tra i cultori di cui al 1° comma dell'art 6 della legge su citata.

Art. 2.

I componenti di tale Commissione saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura; con lo stesso decreto sarà designato, fra i

componenti, il presidente della Commissione, e, fra il personale non direttivo del Ministero per l'agricoltura, un segretario.

Art 3.

Ai componenti la Commissione sarà corrisposta una medaglia di presenza di lire venti per seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di diaria ai sensi delle vigenti disposizioni nei riguardi dei componenti residenti fuori della Capitale.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro è stabilito dalla legge suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.
DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 535, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, per i cuscinetti a sfere o a rulli e sfere sciolte.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approvò la tariffa generale dei dazi doganali;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 1357, che apportò modificazioni alla suddetta tariffa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono introdotte le modificazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata — Lire in oro	Coefficiente di maggiorazione
465-*bis*	Cuscinetti a sfere od a rulli radiali ed assiali, finiti e montati con sfere e reggisfere, e anelli per cuscinetti a sfere od a rulli, temperati e rettificati, gli uni e gli altri del peso ciascuno:			
a)	più di 4 chilogrammi	Kg.	0 50	1.—
b)	più di 2,5 fino a 4 chilogrammi	id.	1 —	0.4
c)	più di 2 fino a 2,5 chilogrammi	id.	1 20	0.4
d)	più di 1 fino a 2 chilogrammi	id.	1 50	0.4
e)	più di 400 grammi fino a 1 chilogrammo	id.	1 75	0.4
f)	più di 200 fino a 400 grammi	id.	2 50	0.4
g)	più di 100 fino a 200 grammi	id.	3 50	0.4
h)	più di 50 fino a 100 grammi	id.	6 —	0.3
i)	fino a 50 grammi	id.	8 —	0.3
465-*ter*	Sfere sciolte, completamente rifiniti, per cuscinetti, del diametro:			
a)	di più di 16 millimetri	id.	1 50	0.4
b)	di più di 10 fino a 16 millimetri	id.	1 70	0.4
c)	di più di 6 fino a 10 millimetri	id.	2 —	0.4
d)	di più di 3 fino a 6 millimetri	id.	2 75	0.4
e)	fino a 3 millimetri	id.	9 —	0.2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 525, che proroga i termini per la concessione di sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dalla mareggiata di Marina di Pisa, del gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 452, relativa alla concessione di sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno ed influenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa nel gennaio 1920;

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 861, col quale si approvava il regolamento per l'esecuzione di detta legge;

Ritenuto che nel citato regolamento si fissavano due termini, l'uno al 30 settembre 1921 per la presenta-

zione delle istanze di sussidio dei privati danneggiati, l'altro al 31 dicembre 1921, per l'ultimazione delle opere sussidiate; e che questi termini sono risultati insufficienti di fronte al grande numero dei colpiti e alla entità dei lavori di riparazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato regolamento per la concessione di sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno ed influenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa nel gennaio 1920 fissati al 30 settembre 1921 per la presentazione delle istanze ed al 31 dicembre 1921 per la ultimazione delle opere di riparazione, sono rispettivamente prorogati alle date del 30 settembre e del 30 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. esercito, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 stesso mese n. 6, all'art. 3, n. 1, per errore tipografico, è stato stampato « ovvero sia mutilato o pensionato » invece di « ovvero sia mutilato e pensionato », come si legge nel testo originale e come qui si rettifica.

***

Nel R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi, il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 marzo 1923, n. 59, nella tabella degli stipendi dei consiglieri (pag. 1868), lo stipendio iniziale di detta categoria di funzionari è indicato in L. 15.000, invece che in L. 12.000, come è fissato nel decreto originale e come qui si rettifica.

Decreto Ministeriale concernente esclusione di determinati lavori per costruzione di case popolari dal contributo governativo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, sulle case popolari ed economiche;

Visto il decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1922;

Sentita la Commissione tecnica per i prezzi ed il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie;

DECRETANO:

Art. 1.

Saranno escluse dal contributo governativo tanto per le costruzioni avviate, quanto per quelle già eseguite, in generale, tutte quelle opere e quelle forniture che per la loro natura non hanno carattere di indispensabilità in una casa di civile abitazione, in relazione alla città in cui essa viene costruita ed alle prescrizioni edilizie delle autorità locali.

In particolare saranno esclusi:

1° gli ascensori per stabili che hanno meno di quattro piani sopra il piano terreno rialzato;

2° gli impianti di riscaldamento sia ad acqua calda, sia a vapore, nelle località nelle quali, in rapporto alla rigidità del clima, non sono indispensabili.

Art. 2.

Per le costruzioni eseguite, come per quelle avviate, le opere di rifinimento che per qualità e quantità eccedano il costo di quelle normalmente in uso nelle case di civile abitazione, saranno per tale eccedenza escluse dal contributo governativo.

In particolare:

1° le decorazioni interne di pareti e soffitti eseguite con applicazione di stuccoline di pregio o con fregi ornati e costosi. Sarà solo ammessa l'applicazione di stuccoline semplici in due camere di ogni appartamento;

2° le zoccolature ed i rivestimenti in marmo;

3° i pavimenti in legno o di altro tipo a disegni ed ornati. Tali pavimenti saranno soltanto ammessi per due camere di ogni appartamento;

4° i rivestimenti di maioliche a disegni, o in porcellana nei bagni, nelle latrine e nelle cucine, ammettendosi soltanto i rivestimenti con maioliche unicolori;

5° le vasche da bagno in porcellana, per l'eccedenza di costo su quelle in ghisa porcellanata;

6° la lavorazione all'inglese delle tubature di piombo;

7° i gruppi di rubinetteria di lusso;

8° le cucine eccedenti per numero di fornelli e per dimensioni i bisogni di una comune famiglia borghese;

9° le ringhiere, le cancellate e le altre opere in ferro che eccedano per peso o grado di lavorazione i tipi normali;

10° le carte da parato di lusso, e quelle fini ad imitazione di legno, cuoio, stoffa;

11° gli impianti di condutture elettriche in cavetto sotto piombo, tubo Bergemann e in traccia;

12° gli infissi costruiti con essenze di lusso e con disegni complessi;

13° le vetrate che per ampiezza e per qualità dei vetri eccedano i tipi normali;

14° le decorazioni esterne che per volume di aggetti e di stucchi eccedano i tipi delle civili case di abitazione, quando non siano imposte dalle esigenze artistiche delle località.

Art. 3.

I collaudatori accerteranno caso per caso quali opere e forniture debbano in tutto o in parte essere escluse dal contributo in conformità di quanto dispongono i precedenti articoli.

In caso di contestazione giudicherà inappellabilmente il Ministero per l'industria e il commercio, sentito la Commissione di vigilanza.

Roma, 28 febbraio 1923.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Veduti il decreto legge 29 gennaio 1920, n. 115, e relative norme di esecuzione, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società « Mutua assicuratrice contro i danni dell'industria per turbative del lavoro » (M. A. D. I.), con sede in Milano, non ha costituito le riserve minime a garanzia degli assicurati prescritte dai citati decreti;

DETERMINA:

Alla Società « Mutua assicuratrice contro i danni dell'industria per turbative del lavoro » (M. A. D. I.), con sede in Milano, via Moscova nn. 18-20, è fatto divieto di assumere nel Regno rischi in assicurazione.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	27012 Pol. comb.	20 —	*Salvatore Andrea* di Luigi, dom. a Luzzi (Cosenza)	*D'Andrea Salvatore* di Luigi, ecc., come contro
»	240339	100 —	Prato *Licinia* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Prato *Licinio* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	289221	750 —	Capurro Emanuele fu *Alberto*, dom. a Recco (Genova), con usufrutto vitalizio	Capurro Emanuele fu *Giuseppe*, ecc. come contro
3,50 0/0	559110	31 50	Bonvini *Maria*, Esterina, Tranquillo, Cesara e Carlo di Tranquillo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom in Domodossola (Novara)	Bonvini *Anna*, Esterina, ecc. come contro
Consolidato 5 0/0	32332	20 —	Luperto Luigi *Secondo* di *Francesco*, dom. a S. Cesario (Lecce)	Luperto Luigi *Donato* di *Vincenzo*, dom. a S. Cesario (Lecce)
3,50 0/0	767997	105 —	Toselli Luisa di Giovanni, *nubile*, dom. in Alessandria	Toselli Luisa di Giovanni, *minore*, sotto la patria potestà del padre, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 marzo 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1923.

	Al 30 giugno 1922	Al 28 febbraio 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di Cassa	3.008.904.633 75	3.000.784.818 54	— 8.119.815 21
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	17.201.529.349 48	(1) 14 740.751.230 42	— 2.460.778.119 06
Insieme	20.210.433.983 23	17.741.536.048 96	— 2.468 897.934 27
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	42.040.693.300 24	41 677.209.448 93	+ 363.483.851 31
Situazione del Tesoro	21.830.259.317 01	23 935.673.399 97	— 2.105.414.082 96

(1) In questa somma sono comprese L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE

CONTO AL 28

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	1.203.921.223 03	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.410 72	3.008.904.633 75

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie	1.269.087.201 87	8.472.565.325 02	9.741.652.526 89	
	» » » straordinarie	67.258.183 31	1.183.913.919 98	1.251.172.103 29	
	» II. - Costruzione di ferrovie	785 60	4.309.431 70	4.310.217 30	
	» III. - Movimento di capitali	102.120.071 91	2.959.571.910 69	3.061.691.982 60	
	» IV - Partite di giro	10.135.718 94	115.243.274 36	125.378.993 30	
		1.448.601.961 63	12.735.603.861 75	14.184.205.823 38	14.184.205.823 38
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.714.607.292 06	16.211.167.671 51	18.925.774.963 57	
	Vaglia del Tesoro	1.383.531.022 88	8.364.058.158 80	9.747.589.181 68	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	41.500.000 —	65.441.181 73	106.941.181 73	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	—	1.112.700.694 59	1.112.700.694 59	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt.	4.344 18	10.596.757 49	10.601.101 67	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	47.000.000 —	769.441.181 73	816.441.181 73	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	59.470.081 66	963.638.102 75	1.023.108.184 41	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	797.095.122 83	1.506.536.253 70	2.303.631.376 53	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	23.955.872 86	903.578.371 43	927.534.244 29	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Commissioni provinciali per le requisizioni dei cereali	—	3.910.066 03	3.910.066 03	
		5.067.163.736 47	30.004.068.439 76	35.071.232.176 23	35.071.232.176 23
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest.	—	—	—	
	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	8.947.894 72	8.947.894 72	
	Valute Austro-Ungariche	—	538.070.964 06	538.070.964 06	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	622.153.539 59	622.153.539 59	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	29.448.384 50	29.448.384 50	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	—	1.085.294.098 27	1.085.294.098 27	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	65.246.993 79	65.246.993 79	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	40.521.079 93	4.450.017.847 37	4.490.538.927 30	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		40.521.079 93	6.799.179.722 30	6.839.700.802 23	
					59.104.043.435 59

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

FEBBRAIO 1923 AVERE

b) Fondo di cassa al 28 febbraio 1923	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca			2.102 358.927 90	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			898.425.890 64	
					3.000.784.818 54

PAGAMENTI.

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1.842 883.703 17	13.958.414.891 57	15 811.298.593 74	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	119.012 63	136 833.345 25	136 952.357 88	
	» III. - Movimento di capitali	10.678.893 50	2 7.624.281 30	278.303 174 80	
	» IV. - Partite di giro	4.530.272 77	58.535.073 92	63.065.346 69	
		1.858.211.882 07	14.431.407.591 04	16 289.619.473 11	
					16.289.619.473 11
Decreti di scarico		—	433 23	433 23	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	433 23	433 23	
					433 23
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.106.389.227 62	17.113.059.035 91	19.219.448.263 53	
	Vaglia del Tesoro	1.275.496.468 85	8.477.891.018 41	9.753.387.487 27	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	56.941.181 73	56.941.181 73	
	Aministr. del debito pubblico in c/c infrut	476.448 30	903. 62.052 12	904 238.500 42	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif	—	29.448.384 50	29 448.384 50	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1 085.294.098 27	1.085.294.098 27	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	151.763.966 22	717.302.810 10	869.066.776 32	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	245 154 351 93	2.290.074.220 76	2.535.228 572 69	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all estero e vari	31.619.286 32	927.587.201 84	959.206.488 16	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	78.061 15	22 378.213 50	22.456.274 65	
		3.810.977 810 40	31.623.738.217 14	35.434.716.027 54	
					35.434.716 027 54
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cbilizzato ai termi n	—	—	—	
	Argento divisionale immo917, n. 1550 del D. L. 1° ottobre l dalla circolazione	—	—	—	
	Buoni Cassa Veneta ritirate e già verificati riche ritirati dalla circo-	—	—	—	
	Valute Austro-Ungarico lazione e già verificate pubblico per	—	68.553.497 92	68.553.497 92	
	Amministrazione del Debito pagamenti da rimborsare	104.160.527 73	1.427.596.911 18	1.531.757.438 91	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	6 461.797 91	34.874.253 93	41.336.051 84	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	87.096 817 38	719.096 610 41	806.193.427 79	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	11.820.899 —	49.604.371 27	61.425 270 27	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	—	1.869.656.996 44	1.869.656.996 44	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		209 540.042 02	4.169 382.641 15	4.378.922.683 17	
					4.378 922 683 17
				Totale	59.104.043.435 59

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191.000.000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 28 febbraio 1923
Debito fluttuante.		
Buoni del Tesoro ordinari	24.107.626.609 21	23.8 3.953.309 25
Vaglia del Tesoro	2.029.007.064 18	2.023.208 758 59
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6 335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919. n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Biglietti di Stato	1 867 000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	281.000.000 —	281.000.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415.000.000 —	465.000.000 —
Conti correnti e incassi da regolare.		
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2 938.465.689 74	3.206 927 833 91
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26.537.266 98	100 689 984 15
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787.767.849 67	518 914 933 13
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	123.754.086 99	277 795.495 08
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1.477.742.336 07	1.216.145.139 91
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti. per debito pubblico all'estero e vari	52.210.308 14	20 538.064 27
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.371.769 04	3.825.560 42
Totale . . .	42.040.693.300 24	41.677.209.448 93

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

Operazioni di Tesoreria e pagamenti in conto spese di bilancio da regolare.	Al 30 giugno 1922	Al 28 febbraio 1923
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	9.063.389.295 39
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	36.052.105 28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805.021.928 86	335.504.462 72
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza di buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Anticipazioni extra-bilancio		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) — (Ministero della Guerra)	10.000.000 —	10.000.000 —
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1) — (Ministero della Marina)	23.500.000 —	23.500.000 —
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835) — (Ministero dei Lavori Pubblici)	14.000.000 —	14.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) — (Ministero delle Colonie)	1.050.000 —	1.050.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi.		
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.861.070.256 64	(1) 2.770.674.155 96
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	72.022.748 30	83.910.415 64
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.043.678 55	516.943.008 07
Amministrazioni varie	35.619.228 34	81.797.504 82
Diversi	438.480.788 97	771.381.928 86
Totale	17.201.529.349 48	14.740.751.280 42

(1) Nella cifra sono comprese L. 849.226 35 per debito pubblico prebellico austriaco.

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 28 febbraio 1923 era di L. 1,209,849,438 17

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di febbraio 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di febbraio 1923	Mese di febbraio 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto febbraio 1923	Da luglio 1921 a tutto febbraio 1922	Differenza nel 1923
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1.939.155 22	2.324.341 90	— 385.186 68	16.593.552 38	16.341.978 38	+ 251.574 —
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	26.212.740 36	42.074.687 50	— 15.857.947 14	172.807.521 42	187.507.142 —	— 14.699.620 58
Redditi di R. M. e vari	180.632.580 13	214.921.021 64	— 34.290.441 51	1.15[illegible].847 17	9[illegible]6.592.72[illegible] 83	+ 201.074.119 29
Contributo centesimo guerra	24.610.496 55	18.317.336 49	+ 6.273.160 06	115.152.682 04	96.727.230 59	+ 18.425.451 45
Extraprofitti di guerra	142.558.411 30	230.811.117 34	— 88.262.706 04	815.991.163 0[illegible]	1.068.857.[illegible]5 51	— 252.866.11[illegible] 48
Contributo straord. di guerra	2.341.933 40	4.000.892 52	— 1.658.958 62	16.866.600 58	16.738.322 02	+ 128.278 56
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	213.597.988 88	178.090.176 59	+ 35.507.872 29	1.727.612.609 90	1.642.883.697 50	+ 84.728.912 40
Prodotto del movim. a G e P. V.	1.178.865 72	37.680.887 09	— 36.502.021 37	5.961.161 17	61.462.132 52	— 55.500.971 35
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	21.336 73	7.850.159 19	— 7.828.822 46
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	141.617.290 96	92.304.107 63	+ 49.313.183 33	1.029.068.609 85	550.892.861 74	+ 478.175.748 11
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	44.000.192 64	40.365.164 83	+ 3.635.027 76	392.851.997 71	344.611.026 96	+ 48.240.970 75
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	589.224 75	20.076 70	+ 569.148 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	55.020.103 09	70.720.767 —	— 15.700.663 91	353.729.972 35	253.354.275 48	+ 100.375.696 87
Privative:						
Tabacchi	218.521.030 94	215.558.207 66	+ 2.962.823 28	1.801.013.325 20	1.748.164.227 56	+ 52.879.097 64
Sali	11.184.4[illegible]6 83	11.677.790 65	— 493.373 82	111.314.829 29	105.300.618 95	+ 6.014.210 34
Fiammiferi e carte da giuoco	13.224.305 34	13.714.250 74	— 489.9[illegible]5 40	11[illegible].035.[illegible]87 01	125.661.945 16	— 13.626.05[illegible] [illegible]2
Chinino	733.559 57	89[illegible].72[illegible] 62	— 160.166 05	11.1[illegible]4.21[illegible] 59	8.838.379 17	+ 2.32[illegible].83[illegible] [illegible]
Lotto	31.695.436 85	24.264.7[illegible]2 76	+ 7.430.674 12	235.565.421 05	185.1[illegible]4.373 72	+ 50.441.047 33
Monopoli commerciali	—	22.965.537 88	— 22.965.537 88	—	276.323.595 34	— 276.323.595 34
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	32.610.116 71	30.651.420 23	+ 1.958.695 38	284.580.570 66	254.823.483 91	+ 29.757.086 75
Telegrafi	11.552.212 34	11.274.871 5[illegible]	+ 277.[illegible]70 [illegible]0	83.443.614 85	84.158.885 72	— 715.241 87
Telefoni	13.133.932 83	11.806.611 06	+ 1.327.321 77	87.240.1[illegible]2 40	64.515.619 95	+ 22.724.4[illegible] 45
Servizi diversi	6.084.190 94	4.861.323 8[illegible]	+ 1.222.867 10	64.332.112 53	56.667.450 57	+ 7.664.661 96
Rimborsi e concorsi nelle spese	19.210.[illegible]18 [illegible]3	2.231.670 20	+ 16.988.338 83	83.736.197 38	102.453.394 05	— 2) 15.717.19[illegible] 37
Entrate diverse	77.334.192 71	33.829.818 1[illegible]	+ 43.504.374 57	1.059.782.942 82	487.650.827 26	+ 3) 572.1[illegible]2.11[illegible] [illegible]
Totale *Entrata ordinaria*	1.269.087.201 8[illegible]	1.315.412.439 9[illegible]	— 46.325.238 0[illegible]	9.741.652.526 89	8.703.021.708 83	+ 1.038.630.818 06
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	674.571 44	310.863 03	+ 363.708 41	125.609.436 04	349.411.403 13	— 4) 223.801.967 09
Entrate diverse	65.397.806 07	47.216.787 12	+ 18.181.018 95	1.088.580.654 47	621.1[illegible]8.565 01	+ 5) 467.4[illegible]2.089 43
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.185.805 80	21.579 20	+ 1.164.226 51	36.982.012 78	11.798.546 58	+ 25.183.466 20
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	785 60	24.605 12	— 23.819 52	4.310.217 30	572.270 31	+ 3.837.946 99
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	154.755 47	477.492 61	— 322.737 14	1.576.723 75	1.583.736 5[illegible]	— 7.012 79
Accensione di debiti	1) 86.476.876 61	83.837.818 34	+ 2.639.058 27	2.971.271.035 74	1.067.131.888 06	+ 1.904.139.447 68
Riscossione di crediti	27.060 13	65.654 5[illegible]	— 38.594 4[illegible]	42[illegible].604 40	427.012 19	— 4.40[illegible] [illegible]9
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	181.079 18	232.916 95	— 51.837 77	5.533.835 90	15.379.141 07	— 6) 9.845.305 17
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	25.000 —	25.000 —	—	325.000 —	147.561 —	+ 177.43[illegible] —
Partite che si compens. nella spesa	8.088.969 32	7.213.954 1[illegible]	+ 875.015 17	65.024.185 57	73.043.028 44	— 8.018.92[illegible] 87
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	1.576 09	740.628 85	— 739.052 76	6.116.920 41	22.485.917 08	— 16.[illegible]68.996 [illegible]7
Ricuperi diversi	628.695 06	1.645.402 6[illegible]	— 1.016.707 62	4.384.800 73	7.327.220 37	— 2.942.419 [illegible]
Capitoli aggiunti per resti attivi	6.536.060 05	—	+ 6.536.060 05	7.036.956 05	7.457.973 90	— 421.017 85
Totale *Entrata straordinaria*	169.379.040 82	141.812.672 6[illegible]	+ 27.566.368 1[illegible]	4.317.174.303 19	2.177.873.963 68	+ 2.139.300.339 51
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	10.135.718 94	12.419.567 12	— 2.283.848 18	125.3[illegible]8.993 30	100.536.448 94	+ 24.812.544 37
Totale generale	1.448.601.961 63	1.469.644.679 71	— 21.042.718 08	14.184.205.823 38	10.981.462.121 44	+ 3.202.743.701 94

1) Di cui L. 59.8[illegible]0.213 98 per buoni del tesoro poliennali.

2) La diminuzione dipende principalmente da minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, e dei titoli di debito emessi, ecc.

3) L'aumento deriva principalmente da maggiori entrate per quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato o di Banca.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di febbraio 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di febbraio 1923	Mese di febbraio 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto febbraio 1923 (a)	Da luglio 1921 a tutto febbraio 1922	Differenza nel 1923
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	535.546.849 8[illegible]	505.746.932 64	+ 29.792.917 24	5.517.839.592 75	5.346.288.292 14	+ 171.551.300 61
Id. delle Finanze	154.427.706 28	159.018.573 55	— 4.590.867 27	1.045.734.748 83	1.047.315.614 09	— 1.580.865 26
Id. della Giustizia e Culti .	31.948.439 91	14.194.221 27	+ 17.754.218 64	139.976.737 24	127.414.957 41	+ 7) 12.561.779 83
Id. degli Affari Esteri . . .	11.324.701 94	21.066.583 04	— 9.741.881 10	30.500.680 13	50.319.303 42	— 19.618.623 29
Id. dell'Istruzione Pubblica	62.676.141 29	138.767.049 32	— 76.090.908 03	776.120.309 28	653.503.111 06	+ 8) 122.617.198 22
Id. dell'Interno	56.952.397 53	47.945.858 63	+ 9.006.538 90	656.235.189 25	621.908.120 14	+ 34.327.369 11
Id. dei Lavori Pubblici .	61.734.943 60	103.360.051 37	— 41.625.107 77	636.711.651 52	866.658.697 24	— 229.947.045 72
Id. delle Poste e dei Telegrafi	70.113.219 76	76.139.501 58	+ 6.026.251 82	607.297.298 27	559.787.789 64	+ 47.509.508 63
Id. della Guerra	88.018.726 63	124.489.979 16	— 36.471.252 53	5.273.098.412 31	1.876.945.701 62	+ 9) 3.393.152.710 69
Id. della Marina	755.528.128 19	72.785.651 63	+ 682.742.476 5[illegible]	1.137.722.311 91	507.778.898 36	+ 10) 629.943.413 55
Id. delle Colonie	5.830.832 92	1.809.896 09	+ 4.020.936 86	244.931.647 01	22.762.005 83	+ 11) 222.169.641 18
Id. dell'Agricoltura	12.505.936 08	5.154.499 05	+ 7.351.437 03	69.821.573 80	51.052.053 47	+ 18.769.520 33
Id. dell'Industria e Commer.	2.383.610 49	11.056.016 64	— 8.672.406 15	32.802.309 66	101.102.642 26	— 68.300.332 60
Id. del Lavoro	223.102 89	50.903.958 75	— 50.680.855 86	63.377.771 81	181.215.425 65	— 117.837.653 84
Id. delle Terre liberate . .	8.997.114 68	17.379.277 31	— 8.382.162 63	57.449.939 34	67.203.746 18	— 9.753.806 84
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.858.211.882 07	1.349.818.050 03	+ 508.393.832 04	16.289.620.473 11	12.080.986.358 51	+ 4.208.634.114 60
Decreti di scarico	—	—	—	433 23	218 1[illegible]	+ 215 10
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	1.858.211.882 07	1.349.818.050 03	+ 508.393.832 04	16.289.620.906 34	12.080.983.576 64	+ 4.208.634.329 70

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

5) L'aumento deriva principalmente dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei Comuni.

6) Minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi, ecc.

7) Anticipato versamento delle ritenute operate sugli stipendi delle varie categorie del personale dipendente in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-1922.

8) Anticipati versamenti nella contabilità speciale dell'Amministrazione scolastica provinciale per pagamenti da effettuare da quell'Amministrazione durante l'esercizio in corso.

9) L'aumento dipende principalmente da somme rimborsate al Contabile del portafoglio per pagamento di acconto spettante all'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari per forniture di derrate acquistate all'estero ed occorse all'esercito dall'inizio della guerra. Tale rimborso si riferisce quindi a pagamenti effettuati all'estero nei precedenti esercizi finanziari. Inoltre per 538 milioni proviene da regolazione di pagamenti in conto crediti di tesoreria per valute austro-ungariche portate a carico del bilancio della guerra tra le spese effettive.

10) Versamento nel conto corrente « Commissariato per la marina mercantile » per effettuare principalmente rimborsi al contabile del portafoglio.

11) Anticipato versamento dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di cassa relativo alle colonie, in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-922.

(a) Vedi analisi delle cifre nel prospetto seguente.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Riassunto delle spese di bilancio

(Analisi della colonna 4 del

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI						
	Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Colonie	Istruzione Pubblica	Interno
Mandati spediti dai Ministeri	3.097.820.669 48	271.413.880 96	33.893.637 76	29.701.177 22	244.822.027 57	630.991.987 29	555.401.036 44
Ordini di pagamento delle Intendenze spese fisse escluse le pensioni	11.062.690 22	145.064.290 61	85.241.897 27	384.893 37	15.111 75	110.454.005 27	85.941.651 79
Ordini di pagamento per le pensioni . . .	734.823.490 24	16.618.812 96	7.882.705 22	414.609 54	94.507 69	5.552.259 16	12.475.554 89
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	212.885.238 49	486.959.882 38	290.163 43	—	—	29.122.057 56	1.417.246 13
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	—	50.404 07	12.668.333 56	—	—	—	—
Ordini per le spese del lotto	—	125.627.477 85	—	—	—	—	—
Buoni del Tesoro:							
Ordinari (interessi	1.075.721.166 97	—	—	—	—	—	—
Poliennali (interessi)	179.864.737 35	—	—	—	—	—	—
Poliennali (capitale)	205.661.600 —	—	—	—	—	—	—
Totali . . .	5.517.839.592 75	1.045.734.748 83	139.976.737 24	30.500.680 13	244.931.647 01	776.120.309 28	656.235.489 25

dal 1° luglio 1922 al 28 febbraio 1923

prospetto Pagamenti di bilancio).

MINISTERI								Totale
Lavori Pubblici	Poste e Telegrafi	Guerra	Marina	Agricoltura	Industria, Commercio e Approvvig.	Terre liberate	Lavoro	
601.585.028 16	325.772.136 78	5.223.499.248 11	1.106.094.138 39	52.842.788 83	81.382.685 73	11.879.389 28	62.890.173 33	12.279.990.000 38
21.742.213 53	265.525.739 05	1.183.098 78	9.410.238 97	16.191.382 92	1.063.712 78	—	314.971 73	754.598.893 04
2.167.770 21	9.104.663 40	48.179.376 78	21.142.933 70	784.603 92	352.497 01	—	539 70	859.594.324 42
11.216.639 62	6.894.759 50	—	1.073.017 80	—	—	45.570.550 06	—	795.429.554 51
—	—	233.688 64	1.988 05	2.803 08	3.414 14	—	172.037 05	13.132.718 59
—	—	—	—	—	—	—	—	125.627.477 85
—	—	—	—	—	—	—	—	1.075.721.166 97
—	—	—	—	—	—	—	—	179.864.737 35
—	—	—	—	—	—	—	—	205.661.600 —
636.711.651 52	607.297.298 27	5.273.098.412 31	1.137.722.311 91	69.821.573 80	32.802.309 66	57.449.939 34	63.377.771 81	16.289.620,473 11

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — 1ª pubblicazione. (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons 5 0[0	279982	100 —	Romeo *Giuseppe* fu Rosario, dom. a New York	Romeo *Giuseppa* fu Rosario, *ved. di Battiato Giuseppe*, dom. a New York
»	279381	1150 —	*Laudati* Giuseppe di Giovanni, dom. a New York	*Laudato* Giuseppe di Giovanni, dom. a New York
3,50 0[0	314702	560 —	Oldoini Ines-Elvira-Rosa-Francesca-Maria di Stefano, dom. a Genova, vincolata per reddito militare, ecc.	Oldoini Ines-Elvira-Rosa-Francesca-Maria di Stefano minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, vincolata come contro
Cons. 5 0[0	2252	20 —	*Niburni* Stefano fu Giovanni, dom in Alessandria	*Viburno* Stefano, ecc., come contro
»	75656	250 —	Ferrari Maria-Maddalena di Andrea Giulio, moglie di Amante Antonio dom. a Roma, con usufrutto a tempo determinato ad Amante Carolina di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Intestata come contro, con usufrutto a tempo determinato ad Amante *Lina-Andreina-Giojetta* di Antonio, minore, ecc., come contro
»	118895	420 —	Gattini Edoardo fu Vincenzo, dom. a Spezia (Genova) con usufrutto vitalizio a Gattini Caterina fu Vincenzo durante il suo stato vedovile	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Gattini *Maria-Emilia-Caterina* fu Vincenzo, durante il suo stato vedovile
3,50 0[0	536325	112 —	*Ortù-Carbone Antonietta* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Genova; con usufrutto a Bottoma i Anna fu Pietro, ved. di Gemma Giacomo, dom. a Genova	*Ortù-Carboni Antonia-Anna* di Salvatore, minore, ecc., come contro
»	768751	49 —	*Martini Rosetta* fu Pasquale, nubile, dom. in Bolzaneto (Genova)	*Martino Maria-Rosa* fu Pasquale, nubile, ecc., come contro
»	93893	262 50	Corradi Gio. Battista fu Giuseppe, dom. a Santa Maria Maggiore (Novara)	Corradi Gio. Battista fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	465605	511 —	*Palescandolo* Michela Giuseppe-Isidoro e Saverio fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Celentano vedova di Francesco Palescandolo, dom. in Napoli	*Palescandolo-Trecastelli* Michela, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	287569	110 —	*Bovina* Luigi *di* Angelo, dom. a Castelluccio fraz one del comune d. Bagni della Porretta (Bologna), vincolata	*Bovini* Luigi *fu* Angelo, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 marzo 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data della ricevuta: 26 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Comparato Ferdinando fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 1155 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data della ricevuta: 30 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Aidola Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 5 °/o — Decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 febbraio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 20 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	134 28	Dinari	—
Londra	97 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 33	Belgio	114 61
Spagna	320 —	Olanda	8 16
Berlino	0 104	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	62 —	New York	20 60

Oro 397 48

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 81	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	86 61	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 21 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	137 96	Dinari	—
Londra	96 67	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 75	Belgio	119 28
Spagna	320 25	Olanda	8 15
Berlino	0 1003	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	20 61

Oro 397 67

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 89	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 74	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1890, n. 6792 (serie 3ª);

DETERMINA:

Art. 1.

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per titoli, tra i funzionari di qualsiasi categoria della stessa Amministrazione e coloro che comunque abbiano prestato servizio alla dipendenza di essa, purchè provvisti di una laurea universitaria, per un posto di bibliotecario, con lo stipendio iniziale di annue L. 11.200.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dei concorrenti su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno esplicitamente far risultare quali lingue straniere conoscano, indicare con precisione il loro recapito ed elencare i titoli allegati.

Art. 2.

La classificazione dei concorrenti verrà effettuata dalla speciale Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.

A parità di titoli avranno la preferenza:

1° coloro che conoscano il maggior numero di lingue straniere;
2° i decorati di medaglia d'argento al valor militare;
3° i decorati di medaglia di bronzo al valor militare;
4° i decorati di croce di guerra al valor militare;
5° i mutilati di guerra;
6° gli invalidi di guerra;
7° gli ex combattenti;
8° coloro che hanno prestato servizio militare.

Art. 3.

La Commissione per l'esame dei titoli e la classificazione dei concorrenti, sarà composta come segue:

Conte Caccia Dominioni di Sillavengo comm. Carlo, console generale, direttore generale degli affari generali, presidente;

Lojacono capitano Vincenzo, ministro plenipotenziario, capo dell'Ufficio personale, membro;

Cav. Barone Russo Giacomo, 1° segretario di Legazione, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro, membro;

Cav. Menzinger Di Preussenthal Enrico, 3° segretario di Legazione, segretario.

Art. 4.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova orale di traduzione da un testo della lingua estera dichiarata come conosciuta.

A tal'uopo la Commissione di cui all'art. 3 avrà facoltà di aggregarsi, qualora lo ritenga opportuno, uno o più esperti di lingue estere i quali avranno voto deliberativo per la sola parte attinente alla prova di lingua estera.

Art. 5.

L'esito del concorso verrà reso pubblico mediante decreto Ministeriale inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 febbraio 1923.

MUSSOLINI.

INSERZIONI

Società anonima I. Kofier

SEDE IN PADOVA

Capitale sociale L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 9 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede della Società in Padova, via Pilade Bronzetti n. 132, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e relative retribuzioni.
6. Varie.

Occorrendo una seconda convocazione, questa è fino da ora indetta per il giorno 17 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo della prima.

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni nella Cassa della Società.

Padova, 14 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12045 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Società italiana per le Strade ferrate meridionali

Società anonima

SEDENTE IN FIRENZE

Capitale L. 240.000.000 interamente versato

Smarrimento di titoli nominativi

Si dichiara smarrito il titolo nominativo n. 1012 d'inscrizione per n. 50 azioni sociali godimento dal 1° gennaio 1921, emesso il 15 giugno 1921 a nome del sig. Testore cav. Sebastiano fu Giovanni, domiciliato a Lavriano, e si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni o sianv altri impedimenti si farà luogo all'emissione di un nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito, il quale rimarrà nullo e di nessun valore.

Il direttore generale.

12095 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA per l'assicurazione contro l'incendio

(già Cooperativa italiana incendio)

SEDE IN MILANO

Via Santa Margherita n. 7

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 10 aprile 1923, alle ore 14, nel salone della Federazione generale degli esercenti e commercianti, in Milano piazza S. Sepolcro n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 1922, approvazione del bilancio stesso.
3. Nomina di 7 amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione del relativo emolumento

Qualora l'adunanza andasse deserta per difetto di intervenuti, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, per deliberare su gli stessi oggetti, nel giorno di giovedì 12 aprile 1923, alle ore 14, nello stesso luogo sopraindicato.

Milano, 20 marzo 1923.

Il presidente
ing. Carlo Tarlarini.

Il direttore
ing. Natale Cesaris.

12127 — A pagamento.

Società anonima

Lavori imprese edilizie (S. A. L. I. E.)

SEDE IN GENOVA

Piazza Grillo Cattaneo, n. 6

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di lunedì 9 aprile 1923, alle ore 11, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio dell'esercizio 1922.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
4. Diverse ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo la successiva domenica 15 aprile alla stessa ora e località.

Il Consiglio d'amministrazione

12125 — A pagamento.

CREDITO UMBRO

IN LIQUIDAZIONE

Società anonima cooperativa

Capitale illimitato

PERUGIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori soci sono invitati all'assemblea generale ordinaria in prima convocazione nel giorno 7 aprile 1923 alle ore 15 negli uffici della liquidazione in Perugia, piazza Quattro Novembre n. 12 p. p., per trattare il seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del presidente dell'assemblea.
2. Lettura del verbale di deposito eseguito in atti del notaio Francesco Briganti il 31 marzo 1922 del bilancio e relazioni dei liquidatori e sindaci in luogo e vece del verbale della adunanza in pari data andata deserta.
3. Relazione dei liquidatori sul bilancio dell'esercizio 1922: presentazione del bilancio stesso.
   Relazione dei sindaci.
   Deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
5. Fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.
6. Comunicazioni eventuali dei liquidatori.

Mancando il numero legale l'assemblea s'intende rimandata in seconda convocazione per lo stesso giorno 7 aprile 1923, alle ore 16 nel luogo che sopra.

I liquidatori.

12131 — A pagamento.

« S. P. I. C. A. S. »

Società prodotti industriali chimici agrari siciliani

PALERMO

Modificazione da apportarsi all'inserzione d'assemblea indetta per il 31 corrente.

Primo capoverso - testo inviato.

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata in Roma nei locali della Direzione centrale della Banca nazionale di credito il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11, in prima convocazione, ecc.

Da sostituirsi con il seguente:

« L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata in Roma nei locali della Direzione centrale della Banca nazionale di credito il giorno 31 marzo 1923 alle ore 11 in prima convocazione ed il 18 aprile 1923, alla stessa ora in seconda convocazione, ecc. ».

12133 — A pagamento.

Società Elettrica Industriale di Valdarda

Anonima

SEDE IN PIACENZA

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

AVVISO

Si avvertono i signori azionisti di questa Società che, qualora andasse deserta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria indetta in prima convocazione per il 28 marzo 1923, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia del 10 corrente (n. 58) la seduta di seconda convocazione è indetta per il giorno 6 aprile 1923, nello stesso luogo e nella stessa ora.

Piacenza, 17 marzo 1923.

12135 — A pagamento.

La Galvano Metallurgica

Società anonima

MILANO - Viale Romana n. 15

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono invitati a voler intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci, che si terrà nei locali della sede sociale in Viale Romana n. 15, il 31 marzo corrente, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Rinnovazione del Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Eventuali.

Si avverte che andando deserta per mancanza di numero legale questa prima convocazione, il giorno per la seconda resta fin d'ora fissato per il 25 aprile p. v. e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 20 marzo 1923.

Il presidente
Pietro Gerli.

12137 — A pagamento.

Industrie Saccardo

Società anonima per azioni

SEDE IN SCHIO

Capitale L. 800.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti della « S. A. Industrie Saccardo » sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 14 aprile 1923, ore 10 ant., in Schio, via Umberto I, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Comitato dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti, e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923-1924.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore che entro il giorno 8 aprile 1923 abbiano eseguito il deposito delle loro azioni:

in Schio:
presso la sede sociale;
presso la Banca commerciale italiana;
presso la Banca popolare di Vicenza;

in Milano:
presso la Banca commerciale italiana;
presso il Credito italiano;

in Firenze presso il Banco Schmitz et Lombard;

in Torino presso la Banca commerciale italiana;

in Vicenza:
presso la Banca e cambio di Vicenza;
presso la Banca commerciale italiana;

ed i possessori di azioni che risultando titolari di certificati nominativi abbiano, o dalla sede sociale o da uno degli Istituti sopra indicati, ritirato entro il giorno 8 aprile 1923 il biglietto di ammissione all'assemblea.

Nel caso che l'indetta assemblea andasse deserta, resta fissata, senza bisogno di alcun altro avviso, l'assemblea di seconda convocazione per il giorno di domenica 15 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Schio, 20 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
G. Donadelli.

12139 — A pagamento

Fabbrica cioccolato Dolomiti

Società anonima per azioni

SEDE IN SCHIO

Capitale sociale L. 300 000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 aprile 1923, ore 14, in Schio, via Umberto I, in una sala della S. A. Industrie Saccardo, gentilmente concessa, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale e deliberazioni relative.
2. Modifica degli articoli 5 e 22 dello statuto sociale.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore che entro il 16 aprile 1923 abbiano eseguito il deposito delle loro azioni in Schio, presso il deposito della Società in via Umberto I, ed i possessori di azioni che risultando titolari di certificati nominativi abbiano dal deposito della Società in Schio, via Umberto I ritirato, entro il giorno 16 aprile 1923, il biglietto di ammissione all'assemblea.

Nel caso che l'indetta assemblea andasse deserta, resta fissata, senza bisogno di alcun altro avviso, l'assemblea di seconda convocazione per il giorno di lunedì 23 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Schio, 15 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
G. Saccardo.

12140 — A pagamento.

" L'ELBANA "

Anonima

per l'esercizio ed il rifornimento dei magazzini viveri all'Isola d'Elba

Sedi in LIVORNO e RIO MARINA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 10 del mese di aprile p. v., alle ore 11, nell'ufficio della Società « L'Elbana » in Rio Marina (Elba), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Proposta di modifica agli articoli 5, 14, 20, 24, 25 dello statuto sociale.

3. Affari vari.

Livorno, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12141 — A pagamento.

"SNIA-VISCOSA"

Società nazionale industria applicazioni Viscosa

Anonima

Sede in Torino

Capitale L. 350.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10,30 del giorno di lunedì 9 aprile 1923, nel salone della spett. Camera di commercio e industria di Torino, via Ospedale, 28, Torino, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifiche agli articoli 4, 17, 27, 29 dello statuto sociale.
2. Ratifica della nomina di 2 consiglieri.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali entro il giorno 3 aprile 1923 risulteranno intestatari di certificati nominativi od avranno depositato azioni al portatore presso la sede sociale o presso una delle seguenti Banche:

Banca commerciale italiana, sedi di Torino e Milano;
Credito italiano, sedi di Torino, Genova, Milano e Roma;
Banca nazionale di credito, sedi di Torino e Genova;
Banco di Roma, sedi Torino e Roma;
Banca agricola italiana, sedi di Torino, Firenze e Napoli;
Banca del commercio, sedi Casale Monferrato, Milano e Pavia;
Banca Jean De Fernex e C.ie, sede di Torino.

Occorrendo una 2ª convocazione questa viene fin d'ora fissata per il giorno 10 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

12156 — A pagamento.

Ufficio nazionale industrie varie esercizio rappresentanze

Società anonima

ROMA - Piazza Adriana, n. 31

Il sottoscritto rende noto che il 25 marzo corr., alle ore 16, verrà tenuta nei locali sociali, l'assemblea generale degli azionisti col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Emolumento dei sindaci.
4. Nomina dell'amministratore.
5. Nomina dei sindaci.

Mancando il numero legale dei soci, l'assemblea verrà rinviata alla stessa ora del 30 marzo, nel suddetto locale e sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'amministratore
Giovanni Moretti.

12158 — A pagamento.

Cooperativa e lavoro
fra operai fornaciai ex combattenti

ROMA

L'assemblea dei soci è convocata in Roma, via Trionfale, n. 41, per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 7, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni della presidenza.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione delle cariche sociali.
5. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
6. Varie.

Occorrendo, l'assemblea è convocata in seconda convocazione, nello stesso luogo ed ora, per il giorno 15 aprile 1923.

Roma, 22 marzo 1923.

Il presidente
Campetti Alfredo.

12161 — A pagamento.

Credito economico alle famiglie

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 150.000 — interamente versato

Sono convocati i signori azionisti in assemblea ordinaria per il giorno 8 aprile, ore 10, ed in seconda convocazione, qualora ne fosse il caso, per il giorno 15 detto mese, alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e reparto utili.
3. Retribuzione ai sindaci.
4. Nomina di sindaci effettivi e supplenti.
5. Comunicazioni eventuali.

Le dette assemblee avranno luogo nello studio del presidente avv. comm. Attilio Boschi Hüber, alla via Ripetta, 22, ed i soci per prendervi parte dovranno depositare le loro azioni nella cassa sociale non oltre il 31 marzo corr. anno.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Attilio Boschi Uber.

12162 — A pagamento.

Compagnia Reale delle ferrovie Sarde

SOCIETÀ ANONIMA
con 25 milioni di capitale interamente versato

SEDE IN ROMA

Servizio delle obbligazioni emissione 1879-1882 al 1° aprile 1923

In seguito alle estrazioni eseguite il giorno 21 febbraio 1923, il rimborso delle obbligazioni emesse da questa Compagnia negli anni 1879 e 1882, sarà fatto a cura del R. Governo e per conto della Compagnia stessa, presso tutte le sezioni di Regia tesoreria provinciale, in lire 500 per cadauna obbligazione, a partire dal 2 aprile 1923, a presentazione dei titoli corredati di tutte le cedole non scadute, cominciando per:

la emissione 1879 (R. decreto 6 agosto 1878) da quella portante il n. 90;

la 1ª emissione 1882 (R. decreto 4 maggio 1882) da quella portante il n. 84;

la 2ª emissione 1882 (R. decreto 18 ottobre 1882) da quella portante il n. 82.

Pagamento cedole:

la cedola n. 89 delle obbligazioni emissione 1879;
la cedola n. 83 delle obbligazioni 1ª emissione 1882;
la cedola n. 81 delle obbligazioni 2ª emissione 1882;

tutte dell'importo di L. 7,50, saranno pagate, dal 2 aprile 1923, presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale:

se al portatore in L. 4,40 nette dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile (L. 1,76) per tassa di circolazione compresa l'addizionale di cui alla legge 26 febbraio 1920 (L. 0,21) e per trattenuta erariale sulla cedola (L. 1,13);

se nominative in L. 5,50 nette dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile (L. 1,76) per tassa di circolazione compresa l'addizionale di cui alla suddetta legge, (L. 0,21) e per compenso fisso (L. 0,03).

I portatori sono tenuti, prima della esibizione delle cedole per la riscossione degli interessi semestrali, a riscontrare i listini di estrazione che trovansi presso gli uffici dove si fanno i pagamenti, onde accertarsi se esse appartengono a titoli estratti.

In difetto di tale riscontro, le cedole mancanti dai titoli estratti che si presentano al rimborso, saranno defalcate al loro valore nominale di L. 7,50, quantunque siano state separatamente pagate al valore assegnato alla rispettiva scadenza.

In conformità all'art. 1, allegato C, del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, le distinte che si riferiscono ai pagamento di cedole, esclusi i rimborsi di capitale, anche se non sottoscritte, sono soggette alla tassa graduale di bollo stabilita dalle vigenti leggi e decreti.

Per ogni scadenza e per ogni serie di obbligazioni occorrono distinte separate.

Roma, 1° marzo 1923.

La Direzione generale.

Visto:
Dalla Direzione generale del Segretariato
del Ministero delle finanze (già tesoro)
Roma, 5 marzo 1923.

Il direttore generale
Melis.

Le obbligazioni estratte il 21 febbraio 1923 portano i seguenti numeri:

43ª estrazione di 1066 obbligazioni della emissione 1879

R. decreto 6 agosto 1878

Obbligazioni dal num.	al num.	quantità	Obbligazioni dal num.	al num.	quantità
1231	1240	10	1421	1430	10
1821	1830	10	2231	2240	10
3711	3720	10	3901	3910	10
4061	4070	10	5831	5840	10
5951	5960	10	6371	6380	10
8131	8140	10	9111	9120	10
9411	9450	10	9721	9730	10
10251	10260	10	10261	10270	10
10791	10800	10	12591	12600	10
14411	14420	10	14431	14440	10
14981	14990	10	17281	17290	10
19211	19220	10	20541	20550	10
20861	20870	10	24581	24590	10
25781	25786	6	28011	28020	10
28021	28040	20	28071	28080	10
33681	33690	10	37241	37250	10
39111	39420	10	41911	41920	10
42221	42230	10	43481	43490	10
44641	44650	10	46391	46400	10
47721	47730	10	50131	50440	10
53001	53010	10	56905	569.0	10
57131	57140	10	58711	58720	10
62271	62280	10	65331	65310	10
68521	68530	10	72931	72940	10
76051	76060	10	76281	76290	10
77511	77550	10	7 921	77930	10
77931	77970	10	80681	80690	10
81011	81020	10	82321	82330	10
83991	81000	10	90271	93280	10
91891	91900	10	92351	92360	10
92371	92380	10	93341	93350	10
95211	95220	10	96071	96080	10
97781	97790	10	99801	99810	10
103801	103810	10	104001	104010	10
105001	105010	10	108661	108670	10
110961	110970	10	111701	111710	10
113051	113060	10	113351	113360	10
114511	114520	10	116771	116780	10
116841	116850	10	117901	117910	10
118521	118530	10	120001	120010	10
121371	121380	10	122411	122420	10
124941	124950	10	124971	124980	10
125151	125160	10	127591	127600	10
127871	127880	10	128211	128220	10
130181	130190	10	131511	131520	10
133021	133030	10	133111	133120	10
136531	136540	10	136571	136580	10
137971	137980	10	142401	142410	10
146011	146020	10	148901	148910	10
149111	149120	10	150321	150330	10
150711	150720	10	150991	151000	10
152251	152260	10	155961	155970	10
157241	157250	10	159131	159140	10
159751	159760	10			

Totale 1066.

42ª Estrazione di 70 obbligazioni della 1ª emissione 1882

R. decreto 4 maggio 1882

Titoli da 1 obbligazione

Numero delle cartelle	Numero delle obbligazioni dal num.	al num.	Quantità
46 a 50	46	50	5

Titoli da 5 obbligazioni

Numero delle cartelle	Numero delle obbligazioni dal num.	al num.	Quantità
1106	1026	1030	5
1007	1031	1035	5
1012	1056	1060	5
1066	1326	1330	5
1146	1726	1730	5
1194	1966	1970	5
1586	3926	3930	5
2173	6861	6865	5
2399	7991	7995	5
2425	8121	8125	5
2613	9061	9065	5
2724	9616	9620	5
2795	9971	9975	5

Totale 70

41ª Estrazione di 140 obbligazioni della 2ª emissione 1882

Regio decreto 18 ottobre 1882

Titoli da 5 obbligazioni

Numero delle cartelle	Numero delle obbligazioni dal num.	al num.	Quantità
259	1291	1295	5
414	2066	2070	5
488	2436	2440	5
499	2491	2495	5
503	2511	2515	5
606	3026	3030	5
689	3441	3445	5
748	3736	3740	5
834	4166	4170	5
1018	5086	5090	5
1608	8036	8040	5
1873	9361	9365	5
2261	11301	11305	5
2339	11691	11695	5
2348	11736	11740	5
2450	12246	12250	5
2620	13096	13100	5
2853	14261	14265	5
3079	15391	15395	5
3247	16231	16235	5
3398	16986	16990	5
3423	17111	17115	5
3496	17476	17480	5

3559	17791	17795	5
3674	18366	18370	5
3768	18836	18840	5
	Titoli da 1 obbligazione		
4216 a 4220	19576	19580	5
5401 a 5405	20761	20765	5
		Totale	140

12123 — A pagamento.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde

Società anonima

con 25 milioni di capitale interamente versato

SEDE IN ROMA

Servizio delle obbligazioni di serie A al 1° aprile 1923

In seguito all'estrazione eseguita il 22 febbraio 1923 di cinquecentonove obbligazioni della serie A, i portatori delle obbligazioni stesse dovranno, per ottenerne il rimborso in L. 500, presentare, a partire dal 2 aprile 1923, i titoli corredati di tutte le cedole non scadute, cominciando da quella del 1° ottobre 1923 (cedola n. 105).

I portatori sono tenuti, prima della esibizione delle cedole per la riscossione degli interessi semestrali a riscontrare i listini di estrazione che trovansi presso le Ditte e gli Uffici dove si fanno i pagamenti, onde accertarsi se esse appartengono a titoli estratti.

In difetto di tale riscontro, le cedole mancanti dai titoli estratti che si presentano al rimborso, saranno defalcate al loro valore nominale, di L. 7,50 quantunque siano state separatamente pagate al valore assegnato alle rispettive scadenze.

La cedola n. 104 delle dette obbligazioni serie A, di L. 7,50, sarà pagata sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile, tassa di circolazione con relativa addizionale e trattenuta erariale in L. 4,17:

a Roma presso la Direzione generale della Compagnia, via Borgognona n. 47, la Banca commerciale italiana e il Credito italiano;

a Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia presso la Banca commerciale italiana ed il Credito italiano;

a Londra presso l'agenzia della Compagnia, 31, Copthall Avenue.

I portatori di certificati nominativi riceveranno gli interessi semestrali in ragione di L. 5,35 per ogni obbligazione.

Si avverte che per il pagamento delle cedole a Londra si richiede la contemporanea presentazione del titolo, e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere tale presentazione anche per i pagamenti che si fanno in Italia.

Le distinte che si riferiscono al pagamento di cedole, esclusi i rimborsi di capitale, anche se non sottoscritte, sono soggette alla tassa graduale di bollo stabilita dalle vigenti leggi e decreti.

Per ogni scadenza e per ogni serie di obbligazioni occorrono distinte separate.

Roma, 1° marzo 1923.

La Direzione generale.

52ª Estrazione di 509 obbligazioni di serie A
(22 febbraio 1923)

127	227	268	302	399	414
555	6 1	831	858	982	1105
1110	1127	1173	1205	1278	1281
1301	1501	1538	1594	1689	1715
1842	1881	1946	2069	2119	2148
2160	2268	2512	2554	2716	29 0
3002	3024	3118	3123	3158	3354
3778	3812	4229	4375	4520	4522
4602	4791	4854	4890	5071	5087
5137	5150	5246	5324	5500	5581
5639	5687	5940	6017	6061	6074
6121	6136	6190	6301	6367	6370
6436	6486	6504	6624	6747	6760
6771	7044	7075	7173	7401	7422
7490	7532	7611	7630	7642	7645
7722	7918	7965	8048	8286	8370
8439	84 1	8690	8872	9207	9212
9279	9433	9508	9626	9662	10115
10134	10250	10410	10445	10537	10625
10762	10797	10909	10976	11059	11106
11116	11133	11173	11178	11199	11475
11570	11616	11805	11825	11878	11947
12279	12380	12416	12530	12544	12584
12664	12670	12922	12930	12997	13075
13258	13303	13306	13639	13754	13816
14105	14 41	14344	14352	14360	14478
14689	14903	15205	15233	15274	15327
15394	15419	15674	15717	15726	15742
15763	15843	15925	15940	16021	16148
16235	16262	16420	16449	16686	16821
16843	16844	16876	17147	17524	17554
17590	17655	17728	18302	18341	18679
18742	18750	18831	18901	18999	19116
19121	19202	19 99	19366	19393	19569
19580	19802	19877	19 84	20036	20065
20077	20281	20434	20499	20601	20845
21022	21025	21100	21188	21407	21418
21508	21585	21656	21828	21872	21889
21900	22090	22102	22124	22288	22433
22503	22558	22 52	22821	22824	22841
22878	23093	23111	23130	23294	23477
23645	23738	23796	24182	24328	24330
24370	24515	24635	24805	24875	24948
24953	25025	25027	25040	25166	25268
25312	25613	25632	25748	25755	25864
26182	26224	26277	26605	26714	26838
26928	26933	2 910	27024	27037	27043
27095	27418	27526	27586	27621	27643
27679	27 05	27720	27918	27964	28088
28098	28132	28138	28253	28313	28326
28511	28766	28781	28839	28849	28855
28955	28964	29265	29297	29982	30117
30516	30542	30559	30670	30734	30764
3 881	30934	3 048	31051	31333	31450
31594	31653	31681	31695	31783	31923
31965	32059	32170	32238	32314	32318
32491	32564	32578	32713	32883	33406
33480	33521	33548	33558	33591	33751
33825	33863	33993	34059	34076	34199
34326	34572	34705	34709	34733	34859
34913	34960	34992	35046	35115	35457
35720	35783	35859	36031	36043	36158
36391	36404	36588	36709	36750	36797
36926	36974	37176	37342	37391	37395
37419	37448	37552	37578	37706	37959
38085	38140	38168	38190	38282	38331
38435	38848	38853	38912	38913	39059
39182	39198	39207	39272	393 0	39761
39848	39860	39996	40007	40075	40077
40098	40444	40 48	40550	40997	41088
41132	41189	41258	41350	41484	41640
41701	41709	41750	41933	42103	42720
42860	43498	43508	43631	43686	43733
439 9	44013	44075	44105	44233	44274
44319	44428	44457	44498	44502	44731
44820	44823	44889	44901	44982	45092
45368	45418	45496	45536	45599	45793
45807	45954	46025	46134	46231	46341
46428	46483	46520	46536	46627	46716
46748	46826	46827	46832	46856	47263
47306	47399	47417	47534	47679	47682
47686	47704	47708	47881	47892	48119
48178	48277	48459	48517	48521	48563

48991	49143	49224	49 46	49358	49371
49393	49405	49433	49457	49919	

12134 — A pagamento

Società per imprese elettriche in Roma

ANONIMA

Sede in ROMA - piazza Poli n. 42

Capitale L. 3,000,000 interamente versato

Si avvertono i signori portatori di obbligazioni della Società per imprese elettriche in Roma che il 6 marzo 1923 con atto notaio Tito Giuliani, registrato a Roma il 9 marzo 1923 al n. 12279 del registro n. 425, atti pubblici, furono estratte:

Settantacinque obbligazioni unitarie del prestito 1908 portanti i seguenti numeri:

0003	0007	0014	0018	00 1	0032
0043	0046	0049	0059	0063	0075
0090	0101	0103	0105	0124	0137
0157	0159	0162	0180	0239	0244
0252	0272	0351	0378	0392	0442
0518	0530	0571	0611	0757	07 8
0771	0782	0784	0857	0879	0880
0892	0917	0943	0944	0957	1022
1036	1048	1071	1081	1112	1113
1128	1143	1144	1 47	1154	1159
1164	1172	1189	1191	1197	1205
1215	1259	1265	1280	1315	1335
1351	1387	1432			

Undici obbligazioni unitarie del prestito 1910 portanti i seguenti numeri:

021	025	093	132	142	227
322	330	361	369	447	

Undici obbligazioni quintuple del prestito 1910 portanti i seguenti numeri:

522	523	672	704	736	781
782	783	784	803	870	

Dette obbligazioni sono rimborsabili a partire dal 1° luglio p. v. alla pari di L. 500 per i titoli unitari e di L. 2500 per i titoli quintupli oltre che alla Cassa sociale piazza Poli n. 42, anche presso le sedi dei seguenti Istituti:

Credito Italiano.
Banca Commerciale Italiana.
Banco di Roma.

I suddetti titoli sorteggiati cessano dal godimento dell'interesse a partire dal 1° luglio p. v. e pel rimborso dovranno essere presentati con attaccata la cedola n. 31 e tutte le successive pel prestito 1908 e la cedola n. 27 e tutte le successive pel prestito 1910.

L'importo delle cedole mancanti per qualsi si ragione sarà detratto dal capitale, come pure i titoli non presentati al rimborso dopo dieci anni dalla data fissata per il rimborso stesso si prescriveranno a favore della Società.

Roma, 20 marzo 1923.

Società per imprese elettriche in Roma
Il direttore
ing. A. Ceradini.

12080 — A pagamento.

CONCHIUSO

Ad istanza del debitore Riccardo Bianchi di Pietro, da Zara viene a sensi del paragr. 1, reg. d'acc. aperta la procedura di accomodamento.

A commissario dell'accomodamento viene nominato il consigliere dott. Germano Tocilj.

Ad amministratore dell'accomodamento viene nominato il signor dott. Giuseppe Ziliotto.

I creditori sono invitati a insinuare i loro crediti sino al giorno 1° aprile a. c. presso questo R. tribunale.

L'udienza di accomodamento viene fissata per il giorno quattro aprile 1923

L'apertura della procedura d'accomodamento è da annotarsi nel registro di commercio e nel libro fondiario, nonchè nel protocollo dei pignoramenti assunti nelle esecuzioni contro il debitore.

Il giudizio d'esecuzione viene invitato a sensi del paragr. 11 del r. g. d'acc. di sospendere l'effettuazione della vendita forzata per il termine di 60 giorni.

Zara, 1° marzo 1923.

R. tribunale civile e penale.

12105 — A pagamento.

Comune di Avola

Avviso per ribasso di ventesimo a termini abbreviati

Nello incanto tenutosi il 15 corrente, l'appalto della spazzatura pubblica venne provvisoriamente aggiudicato al sig. Fortuna Paolo fu Carmelo per L. 19 700 annue, essendo stato fatto il ribasso di L. 1,50 0/0 sul piede d'asta di L. 20. 00.

Si avverte quindi il pubblico che il termine utile (fatali) per presentare offerte in diminuzione non inferiore al ventesimo, scadrà alle ore 12 del giorno 31 marzo 1923.

Non presentandosi alcuna offerta l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio sig. Fortuna e per la somma sopra indicata.

Avola, 15 marzo 1923.

Il segretario
A. Caracò.

Visto: Il R. Commissario
S. Inghilleri.

12148 — A pagamento.

Municipio di Saludecio

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del dazio consumo pel quinquennio 1923-927

Essendo stata presentata, in tempo utile, offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione per l'appalto del dazio consumo pel quinquennio 1923-927 ed avendo ottenuta l'abbreviazione dei termini per l'esperimento definitivo

Si rende noto

che nel giorno 24 del corrente mese alle ore 11 nella segreteria comunale si terrà innanzi al sottoscritto, o chi per esso, un esperimento definitivo sulla base del canone annuo di L. 17.0 0 ed alle condizioni tutte di cui al precedente avviso dell'11 novembre 1922.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto di un solo concorrente.

Saludecio, 15 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Zuccaroni Alberto.

Il segretario
Riccardo Froni.

12149 — A pagamento.

Comune di Galatone

Avviso d'asta

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 5 del p. v. aprile, su questo palazzo comunale, innanzi al sottoscritto presidente o chi per lui, col metodo delle candele vergini, si procederà ad un pubblico incanto per l'appalto delle riparazioni straordinarie della strada consorziale fra utenti denominata « Spisari », a norma del progetto dell'ing. Castrignanò, regolarmente approvato e che trovasi in segreteria visibile a tutti nelle ore d'ufficio, del quale progetto si eseguirà un primo tratto di circa chilometri tre e cinquecento (3 500).

Per essere ammessi a licitare occorre esibire:

A) Certificato di moralità e certificato di penalità di data non anteriore a 4 mesi.

B) Certificato d'idoneità del prefetto o sottoprefetto attestante la pratica perizia nel concorrente per l'eseguimento dei lavori stradali.

C) Dichiarazione del concorrente di aver piena conoscenza delle condizioni locali, dei prezzi, delle norme contrattuali risultanti dal capitolato e di consentire con piena coscienza al ribasso percentuale sui prezzi unitari che sarà per dare.

Inoltre dovrà, per provvisoria garanzia, depositare presso la Cassa comunale la somma di L. 2250 che sarà restituita dopo la asta meno che all'aggiudicatario, il quale potrà ritirarla quando avrà costituito la cauzione definitiva consistente nel deposito presso la Cassa depositi e prestiti del decimo del prezzo d'aggiudicazione.

Il prezzo base sul quale si apre l'incanto, come risulta dal progetto, è di L. 45.000.

Il termine entro il quale dovrà essere compiuta l'opera è di mesi 6.

Il termine utile per le offerte in diminuzione del ventesimo andrà a scadere a mezzodì del giorno 22 del mese di aprile corrente anno.

Galatone, 18 marzo 1923.

Il presidente
Oronzo Prastaro.

Il segretario
Carmine Frascerra.

12147 — A pagamento.

MUNICIPIO DI PAOLISI

Avviso d'asta.

Essendo andato deserto per mancanza di concorrenti il primo incanto tenutosi oggi per la vendita del legname proveniente dal taglio delle zone danneggiate dall'incendio, giusta l'avviso d'asta 9 marzo volgente.

SI FA NOTO

che nel giorno 29 ripetuto marzo, alle ore 10, innanzi al sottoscritto sindaco, avrà luogo, in questo ufficio comunale, il secondo incanto ad estinzione di candela vergine, in base al prezzo di L. 49.247,25, e alle condizioni stabilite dal capitolato d'oneri.

Si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse un solo il concorrente.

Con altro avviso sarà indicato il termine utile per poter presentare offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Paolisi, 19 marzo 1923.

Il segretario comunale
Caropreso.

Visto: Il sindaco
Massaro Domenico.

12152 — A pagamento.

Congregazione di carità di Conegliano
amministratrice dell'Ospedale civile

AVVISO D'ASTA
per vendita di immobili

In esecuzione della deliberazione 21 gennaio 1923, approvata dall'autorità tutoria nel 7 corrente mese al n. 2032/180.

SI RENDE NOTO

che nel giorno di sabato 14 aprile pross., alle ore 9, davanti al sottoscritto, o suo delegato, si procederà mediante asta pubblica e col sistema dell'estinzione di candela vergine alla vendita dei beni immobili, di proprietà dell'Ospedale civile più avanti indicati.

L'incanto seguirà nell'ufficio di questa Congregazione, viale Umberto I, civ. n. 487, sulla base del prezzo di L. 95.000, con le norme del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato e alle condizioni specificate nel capitolato d'oneri 21 gennaio 1923, che è ostensibile presso questa segreteria.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara, dovranno effettuare previamente nelle mani di chi presiederà l'asta, il deposito in denaro di L. 19.000 a garanzia dell'offerta e per le spese.

Le offerte in aumento del dato d'asta non potranno essere inferiori a L. 250 ciascuna e l'aggiudicazione avrà luogo soltanto quando si abbiano offerte di almeno due concorrenti.

Entro quindici giorni o più, a seconda di quanto sarà stabilito nello speciale avviso che si pubblicherà, a contare da quello dell'aggiudicazione provvisoria, sono ammesse le offerte di aumento non inferiori al vente imo (5 %) del prezzo ottenuto dall'aggiudicazione medesima, da presentarsi all'ufficio di questa Congregazione col deposito in denaro della somma corrispondente al 20 per cento della somma offerta.

Il deliberatario definitivo dovrà pagare l'intero prezzo dell'aggiudicazione entro 40 giorni dall'aggiudicazione stessa e prestarsi alla stipulazione del contratto di compravendita.

Il deliberatario definitivo si intenderà immesso nel possesso di diritto e di fatto degli immobili acquistati nel giorno in cui il contratto formale di compravendita sarà reso esecutorio dall'autorità superiore. Egli però dovrà rispettare l'affittanza in corso con i fratelli Vedova fu Leandro fino al suo termine e precisamente: quanto ai prati, stalla, camera pel bovaro e uso promiscuo per questi, della cucina a tutto 29 giugno 1923, e, quanto al rimanente dei terreni e del fabbricato, a tutto l'11 novembre 1923.

Il deliberatario definitivo avrà però diritto alla percezione del fitto in corso al momento della stipulazione del contratto di compravendita, a datare dalla rata semestrale anticipata che scadrà nel 1° maggio 1923.

L'Amministrazione dell'Istituto venditore non assume alcuna responsabilità circa il rilascio dei beni posti all'incanto da parte degli attuali affittuari dei suoi coloni, famigliari e dipendenti alle epoche sopraindicate e nemmeno per le eventuali proroghe che i medesimi potessero avere od ottenere per legge o comunque, intendendosi che l'acquirente subentri in tutto e per tutto nei diritti ed obblighi dell'Opera pia proprietaria ma nulla più.

Le pubbliche imposte e sovraimposte e qualunque altro aggravio inerente al podere o dipendente dalla proprietà del medesimo s'aranno a carico dell'acquirente, a cominciare dalla rata scadente nel 1° giugno 1923.

È fatto obbligo all'acquirente di subingredire nel contratto di assicurazione contro l'incendio stipulato con la Riunione Adriatica di sicurtà per il fabbricato colonico.

Tutte le spese dell'asta, del contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle della voltura e trascrizione, staranno a carico dell'acquirente.

Così pure quelle della perizia di stima e della consegna, quest'ultima se richiesta.

Immobili posti in vendita

In comune di San Pietro di Feletto, sezione B, Santa Maria, foglio VIII.

Terreno seminativo, seminativo arborato, prativo e boschivo con fabbricati colonici ai mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 40. 41, 42, 43, di ettari 9.05,15 con la rendita imponibile di L. 217,34.

Conegliano, 15 marzo 1923.

Il presidente
A. Marchetti.

Il segretario int.
I. Jogna.

12103 — A pagamento.

Asilo inabili al lavoro
« C. MASSELLI »

Sansevero

Avviso d'asta per secondo incanto

Essendo andate deserte le aste nel primo esperimento tenutosi il giorno 17 marzo, per l'affitto delle masserie Belvedere e San Marzano, di proprietà di questo Ente, il cui fitto annuo di base ammonta a L. 9000 per ciascuna masseria

SI RENDE NOTO

che nel giorno 26 marzo 1923, dalle ore 10 ant. in poi, nella segreteria di questo Istituto, avranno luogo i secondi incanti sia pel fitto della masseria Belvedere che di quella San Marzano, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato di oneri del 9 settembre 1922, nonchè le altre stabilite dal 1° avviso d'asta del

6 marzo 1923, si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria tanto del fitto della masseria Belvedere, quanto di quella San Marzano, quand'anche fosse uno solo il concorrente per ogni subasta.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 meridiane del 3 aprile 1923.

Il Capitolato d'oneri ed i documenti tutti che regolano le predette subaste sono visibili presso il recapito del notaio sig. Giacchino Gennaro Toma, sito a via Mercato, n. 76, di questa Città, in tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.

Sansevero, 18 marzo 1923.

Il presidente
Petrone.

Il notaio
Toma.

12150 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO

per vendita di due appezzamenti di terreno e di fondo rurale

Nel giorno di mercoledì 11 aprile p., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale dei predetti Ospizi, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico alla candela vergine, per alienare in tre lotti gli stabili appresso indicati:

Lotto 1.

Appezzamento « Perticate » (parte ovest) dipendente dalla poss. Corte Panizza, comune di Colorno, frazione Copermio, ettari 5,03,49 biolche 16 e 34|100.

Prezzo a base d'incanto L 27.000.

Minima offerta in aumento L. 300.

Lotto 2.

Appezzamento « Pianoni » (dipendente come sopra), comune di Colorno, frazione di Copermio, ettari 3,25,23 biolche 10 e 56|100.

Prezzo a base d'incanto L. 21.120.

Minima offerta in aumento L. 300.

Lotto 3.

Possessione « Torretta », in comune di Vigatto, frazione di Antognano, ettari 10,09,49 biolche 32 e 3|4.

Prezzo a base d'incanto L. 170.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto degli stabili dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 4000 per il primo lotto

L. 3000 per il secondo lotto

L. 20.000 per il terzo lotto

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi siano almeno due offerte per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 27 aprile p. potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 19 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12153 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO

per vendita di due appezzamenti di terreno e di fondo rurale

Nel giorno di martedì 10 aprile pross., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede la Amministrazione generale dei predetti Ospizi, il signor presidente o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico alla candela vergine, per alienare in tre lotti gli stabili appresso indicati:

Lotto 1.

Appezzamento «Pizzona» (dipendente poss. Corte Panizza), in comune di Colorno, frazione di Copermio, estensione ett. 3.26.01, biolche 10 e 58|100.

Prezzo a base d'incanto L. 16.000.

Minima offerta in aumento L. 200.

Lotto 2.

Appezzamento « Barbarotti » (dipendente come sopra) in comune di Colorno, frazione di Copermio, estensione ett. 2.75.92, biolche 8 e 95|100.

Prezzo a base d'incanto L. 14,850.

Minima offerta in aumento L. 200.

Lotto 3.

Poss. « Palazzina » in comune di Torrile, frazione S. Andrea, estensione ett. 15.68.16, biolche 51 circa.

Prezzo a base d'incanto L. 182.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto degli stabili dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 3.000 per il 1° e 2° lotto;

L. 20.000 per il 3° lotto;

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi siano almeno due offerte per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 26 aprile prossimo, potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 16 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

12154 — A pagamento.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di Finanza di Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 1 in Leni

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1650.

La rivendita è assegnata alla seconda categoria ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, sempre che il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle lire 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa da bollo. a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921 22 fu di L. 1067.27. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 15 marzo 1923.

L'intendente.

12112 — A credito

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 22 in Naro

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 2177.91. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000 Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922. n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901 n. 399.

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 15 marzo 1923.

L'intendente.

12115 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di Monopolio n. 11 in Termini Imerese Frazione Caddi a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

La rivendita è assegnata alla prima categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un anno nella Provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato all'albo del Comune suddetto e dell'Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita accertato nello esercizio 1921-922 è a L. 2415,82 ed è esente da canoni finchè non avrà superato le L. 3000

Le domande corredate dei prescritti documenti in carta libera debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Palermo nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'Intendente
De Lucia.

10648 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Avviso

I signori Filippone Stefano fu Lorenzo e Filippone Francesco di Stefano hanno in data 26 gennaio 1923 presentato domanda di concessione per la derivazione esercitata di moduli uno delle acque del fiume Imera Meridionale, per l'azionamento del mulino da cereali denominato « S. Francesco » con presa e restituzione nel comune di Petralia Sottana contrada Vurgi.

L'ingegnere capo
F. D'Urso.

11897 — A pagamento.

ERRATA-CORRIGE

"LA PRUDENZA"

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

Nell'avviso di convocazione d'assemblea pubblicato a pag. 1650 della *Gazzetta ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1923 è stata omessa la sede della Società che si riproduce qui appresso per rettifica: « Sede in Milano, via Larga n. 28 ».

L'anno millenovecentoventitrè il giorno nove marzo in Napoli.

Ad istanza del signor Bernardo Basile, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso la Corte di Appello di Napoli del 12 febbraio 1916, domiciliato elettivamente nello studio dell'avvocato comm. Eugenio Tortorella in Napoli alla Via Francesco Girardi, n. 22.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario presso detta Corte di Appello, ivi residente per la carica ho dichiarato per pubblici proclami, giusta deliberazione della prima sezione di questa Corte di Appello del 19 febbraio corrente ai signori:

1° a 6° Francesco, Gioacchino, Angelina, Rosa, Vittoria e Cecilia Cappuccio fu Antimo; e detto Francesco anche nella qualità di tutore dei minori Lucia, Antimo e Aniello Cappuccio fu Angelo.

7° a 13° Raffaele, Gioacchino, Francesco, Maria e Arcangela Cappuccio fu Angelo.

14° a 18° Arcangelo, Francesco, Felice e Aniello Cappuccio fu Carlo.

19° Virginia Siravo, vedova di Gioacchino Cappuccio fu Carlo e quale madre e legittima rappresentante i figli minori Carlo e Carmela Cappuccio fu Gioacchino.

20° Santa Flagiello, vedova di Antonio Cappuccio fu Carlo in nome proprio e quale legittima rappresentante del figlio minore Aniello Cappuccio, ed ambo eredi di detto Antonio Cappuccio fu Carlo.

21° e 22° Raffaele e Vittoria Cappuccio fu Gioacchino.

Tutti quali eredi di Francesco Cappuccio fu Gioacchino, e detti Francesco Cappuccio fu Antimo, Aniello e Gioacchino Cappuccio fu Angelo e Arcangelo Cappuccio fu Carlo anche in nome proprio.

23° a 39° Antimo Perfetto fu Francesco, Nicola Arpaia fu Generoso in nome proprio e qual rappresentante dei figli minori Maria, Rosa, Francesco e Antonio, Maria, Fortuna e Emanuela Marroccella fu Arcangelo Rosa Tosi fu Francesco, coniuge superstite di Gennaro Marrucella e rappresentante dei figli minori Salvatore e Antonio Marroccella; Arcangelo, Carmela e Francesco Marroccella fu Gennaro; Pasquale Puca fu Ferdinando, coniuge superstite di Francesca Marroccella e rappresentante del figlio minore Antimo Puca; Ferdinando, Antonio, Arcangelo, Vincenzo, Arcangela, Rosa e Serafina Puca di Pasquale. Tutti eredi di Rosa Puca, e quindi aventi causa dal marito di costei Francesco Cappuccio fu Gioacchino.

Che nelle more del giudizio, pendente presso la III Sezione della Corte di Appello di Napoli tra lo istante, i signori Amodio, Antonio e Salvatore Migliaccio e gli eredi di Gioacchino Cappuccio, sono morti i signori Francesco Cappuccio fu Gioacchino, Rosa Puca vedova di detto Francesco Cappuccio, Antonio Cappuccio fu Carlo, Vincenzo Basile e Palmira Basile, per cui è necessario mettere in causa i loro rispettivi eredi, ed alcune parti son divenute di età maggiore e debbono perciò citarsi personalmente in giudizio.

Quindi io, sottoscritto ufficiale giudiziario ho citato per pubblici proclami tutti i surriferiti signori nei nomi e qualità suddette, a comparire innanzi alla III Sezione della Corte d'Appello di Napoli il mattino del trenta aprile prossimo millenovecentoventitrè, alle ore undici con la continuazione, per sentire emettere i seguenti provvedimenti:

1. Condannare i signori Amodio, Antonio e Salvatore Migliaccio a rilasciare immediatamente le sette quarte di territorio in S. Antimo, luogo detto Campomartino Scarnecchia o Cupa di Cesa, in favore degli istanti e degli altri eredi ed aventi causa da Antonio D'Agostino e Giovanna Ronza, che sono l'istante in nome proprio e qual cessionario dei signori Stefano Viglione, Nicola d'Agostino e Achille Basile, giusta le rispettive cessioni del 31 agosto 1909 reg. in Aversa li 10 settembre stesso anno, n. 335, 24 novembre 1909, reg. in Frattamaggiore li 14 decembre stesso anno n. 449, e 11 febbraio 1910 reg. nello stesso giorno in Frattamaggiore n. 643, Ircana dell'Ano, moglie dell'istante, qual cessionaria di Achille Perfetto e di Luigi e Eugenio Perfetto di Achille, giusta istrumento del 2 gennaio 1908 per notar Flagiello; Rosa Perfetto di Achille Caterina Basile fu Vincenzo Arcangelo e Carolina Basile fu Domenico.

2. Nel disporre l'immediato rilascio delle sette quarte di territorio a favore degli indicati aventi diritto, ordinare agli eredi ed aventi causa da Gioacchino Cappuccio, specificati nel seguente n. 3, di rendere il conto a norma di legge delle rendite riscosse e fondiaria pagata dal 26 aprile 1879 al 6 aprile 1902, epoca dell'acquisto di dette sette quarte di territorio da parte del Migliaccio, od a costoro da quest'epoca in poi.

3. Condannare i signori Francesco, Gioacchino, Angelina, Rosa, Vittoria e Cecilia Cappuccio fu Antimo, e detto Francesco anche qual tutore dei minori Lucia, Antimo e Aniello Cappuccio fu Angelo; Raffaele, Gioacchino, Francesco, Maria e Arcangela Cappuccio fu Angelo; Arcangelo, Francesco, Felice e Aniello Cappuccio fu Carlo; Virginia Siravo, vedova di Gioacchino Cappuccio fu Carlo e madre e legittima rappresentante i figli minori Carlo e Carmela Cappuccio di Gioacchino; Santa Flagiello, vedova di Antonio Cappuccio fu Carlo, in nome proprio e quale legittima rappresentante del figlio minore Aniello Cappuccio, ed ambo quali eredi di detto Antonio Cappuccio; Raffaele e Vittoria Cappuccio fu Gioacchino. Tutti anche quali eredi di Francesco Cappuccio fu Gioacchino. Antimo Perfetto fu Francesco; Nicola Arpaia fu Generoso in nome proprio e qual rappresentante i figli minori Maria, Rosa, Francesco e Antonio; Maria, Fortuna e Emanuela Marroccella fu Arcangelo; Rosa Tosi fu Francesco, coniuge superstite di Gennaro Marroccella e rappresentate dei figli minori Salvatore e Antonio Marroccella; Arcangelo, Carmela e Francesco Marroccella fu Gennaro; Pasquale Puca fu Ferdinando, coniuge superstite di Francesca Marroccella e legittimo rappresentante del figlio minore Antimo Puca; Ferdinando, Antonio, Arcangelo, Vincenza, Arcangela, Rosa e Serafina Puca di Pasquale. Tutti eredi di Rosa Puca e quindi aventi causa dal marito di costei Francesco Cappuccio fu Gioacchino, nonchè i signori Amodio, Antonio e Salvatore Migliaccio, tutti solidalmente, a pagare all'istante, nei detti nomi e qualità, ed alle altre persone indicate nel n. 1, i frutti e le rendite di dette sette quarte di territorio, riscosse per lo meno dal 26 aprile 1879 fino all'effettiva restituzione del fondo.

4. Subordinatamente condannare i signori Amodio, Antonio e Salvatore Migliaccio al pagamento, in favore dell'istante e delle altre persone indicate nel n. 1 di questa domanda, di detti frutti dal giorno della domanda giudiziale fino al rilascio del fondo, e tutti i detti eredi ed aventi causa da Gioacchino Cappuccio condannarli al pagamento dei frutti stessi per lo meno dal 26 aprile 1879, e solidalmente coi signori Migliaccio dal giorno della domanda.

5. Subordinatamente dichiarare che l'istante e gli altri eredi ed aventi causa da Antonio d'Agostino e Giovanna Bonza indicati nel n. 1, sieno tenuti al pagamento della fondiaria sulle intere quarte diciassette di territorio dal 2 febbraio 1860 fino al 26 aprile 1879, e da quest'epoca in poi solo sulle sette quarte.

6. Condannare sempre in solido i detti eredi ed aventi causa da Gioacchino Cappuccio, nonchè i signori Migliaccio al pagamento degli interessi legali sulle somme di frutti indebitamente riscossi e dovuti dai medesimi per lo meno dal 26 aprile 1879.

7. Ordinare la divisione di dette sette quarte di territorio ed accessorii tra tutti i suddetti comproprietari, eredi, discendenti ed aventi causa da detti d'Agostino e Ronza, nei nomi e qualità surriferiti.

8. Nomina il notaio Antonio Tucci di S. Antimo per tutte le operazioni della divisione e rimettere all'uopo le parti innanzi al notaio medesimo.

9. Nominare intanto l'istante quale maggiore interessato, amministratore giudiziario del fondo a dividersi.

10. Condannare tutti gli eredi ed aventi causa da Gioacchino Cappuccio, specificati nel n. 3 di queste domande, intervenuti e resistenti in questo giudizio, ed i signori Migliaccio, solidalmente, a tutte le spese dell'inte-

ro giudizio, sia di prima istanza che di appello e compensi di avvocato.

Con dichiarazione che per l'istante procederà il procuratore sig. Baldassarre Giovene, domiciliato con detto avv. comm. Tortorella come sopra.

Copia.

Dal volume degli atti civili diversi della Cancelleria di questa Corte si estrae:

Ill.mo Signor Presidente e Signori Consiglieri della Corte di Appello di Napoli.

Il sottoscritto Bernardo Basile, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso questa Corte di Appello del 12 febbraio 1916, espone alle S. V. quanto segue:

Pende innanzi alla terza Sezione di questa Corte di Appello un giudizio di revindica — un fondo rustico in territorio di S. Antimo, in cui sono interessate ben 25 persone, come può rilevarsi dagli atti della causa, dalle sentenze intercedute e dalla comparsa conclusionale già scambiata. Intanto nelle more del giudizio sono morti i signori Francesco Cappuccio fu Gioachino, Rosa Puca vedova di Francesco Cappuccio, Antonio Cappuccio fu Carlo, Vincenzo Basile, e, sulla eccezione delle controparti Migliaccio, come rilevasi dalla loro comparsa, è necessario di mettere in causa i loro eredi che sono molti.

Si noti che già enormi sono state le spese dell'intero giudizio in prima e seconda istanza pel grandissimo numero delle parti e per le varie sentenze preparatorie intercedute, tra cui la ultima di questa Corte del 31 luglio 1918, per cui gli atti di citazione han dovuto notificarsi più volte a moltissime persone. Ora, dovendosi citare gli eredi delle parti defunte, che sono anche moltissimi, verrebbero anco ra ad aumentarsi gravemente le spese in modo da essere sproporzionate al tenue valore della controversia. Si riscontra quindi il caso di potersi consentire la citazione di detti eredi per pubblici proclami. Dette persone da citarsi sono 1 a 6. Francesco, Gioacchino, Angelina, Rosa, Vittoria e Cecilia Cappuccio fu Antimo; 7 a 13, Antimo, Raffaele, Gioacchino, Francesco, Aniello, Maria e Arcangela Cappuccio fu Angelo; 14 a 16, Arcangelo, Francesco, Felice Cappuccio fu Carlo, e Virginia Siravo; 17 a 18, Carlo e Anna o Carmela Cappuccio fu Carlo; 19, Santa Flagiello, vedova di Antonio Cappuccio fu Carlo in nome proprio e quale rappresentante legittima del figlio minore Aniello; 20 e 21, Raffaele e Vittoria Cappuccio fu Gioacchino; 22, Francesco Cappuccio fu Antimo nella qualità come dagli atti ed anche come tutore dei minori Lucia, Francesco, Raffaele, Antimo e Aniello Cappuccio fu Antimo. Tutti quali eredi di Francesco Cappuccio fu Gioacchino, e detti Francesco Cappuccio fu Antimo, Aniello e Gioacchino Cappuccio fu Angelo, Arcangelo Cappuccio fu Carlo e Carmela Cappuccio fu Carlo anche in nome proprio, e detta Santa Flagiello e suo figlio Aniello anche quali eredi del padre Antonio; 23 a 33, Antimo Perfetto fu Francesco, Nicola Aspaia fu Generoso, Fortuna, Maria Emanuele, Maruccella fu Arcangelo, Rosa Tosi fu Francesco coniuge superstite di Gennaro Marruccella, anche qual madre e rappresentante dei figli minori Salvatore e Antonio Marroccella, Arcangelo, Carmela e Francesco Marroccella fu Gennaro, Pasquale Puca fu Ferdinando, coniuge superstite di Francesca Marroccella, anche quale legittimo rappresentante del minore suo figlio Antimo Puca, Ferdinando, Antonio, Arcangelo, Vincenza, Arcangela, Rosa e Serafina Puca, tutti quali eredi di Rosa Puca, e quindi aventi causa dal marito di costei Francesco Cappuccio fu Gioacchino.

Di conseguenza il sottoscritto prega le SS. VV. di autorizzarlo a citare tutte le suddette persone per pubblici proclami nel detto giudizio pendente presso questa Corte di Appello, indicando quali di esse debbano citarsi personalmente che potrebbero essere detti Francesco Cappuccio fu Antimo e Antimo Perfetto rispettivamente appartenenti al gruppo degli eredi di Francesco Cappuccio fu Gioacchino e di Rosa Puca.

Napoli, 17 gennaio 1923.

Bernardo Basile — Notar Roberto Sanseverino — Avv. Eugenio Tortorella

Si delega il consigliere cav. Sciasciulli per riferirne in Camera di Consiglio, sentito il P. M.

Napoli, 19 gennaio 1923.

Il Presidente
Azzariti.

Il P. M., letto il ricorso e visti gli atti non si oppone all'accoglimento.

Napoli, 20 febbraio 1923.

Il S. P. Generale.

La prima sezione civile della Corte di Appello di Napoli;

Letti gli atti e le conclusioni del Procuratore Generale;

Poichè la richiesta è giustificata dal rilevante numero di persone da citarsi;

Poichè si ritiene opportuno che la citazione sia notificata nei modi ordinarii a Francesco Cappuccio fu Antimo, ad Antimo Perfetto fu Francesco, a Nicola Arpaia ed a Pasquale Puca

Per questi motivi:

Letti gli art. 146 e 152 codice proc. civ.;

Autorizza la citazione per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale ufficiale del Regno dei seguenti individui:

1 a 6, Francesco, Gioacchino, Angelina, Rosa, Vittoria e Cecilia Cappuccio fu Antimo;

7 a 13, Antimo, Raffaele, Gioacchino, Francesco, Aniello, Maria ed Arcangela Cappuccio fu Angelo;

14 a 16, Arcangelo, Francesco e Felice Cappuccio fu Carlo e Virginia Siravo;

17 e 18, Carlo e Anna o Carmela Cappuccio fu Carlo;

19, Santa Flagiello, vedova di Antonio Cappuccio fu Carlo;

20 e 21, Raffaele e Vittoria Cappuccio fu Gioacchino;

22 a 35, Fortuna, Maria, Marroccella fu Arcangelo, Rosa Tosi fu Francesco, Arcangelo, Carmela e Francesco Marroccella fu Gennaro, Ferdinando, Antonio, Arcangelo, Vincenzo, Arcangela Rosa e Serafina Puca di Pasquale.

II. — Stabilisce il termine della comparizione in giorni 30 da quello delle relative pubblicazioni.

III. — Ordina che sieno citati nei modi ordinarii Francesco Cappuccio fu Antimo, Antimo Perfetto fu Francesco, Nicola Arpaia fu Gennaro e Pasquale Puca fu Ferdinando.

Così deciso addì sedici febbraio 1923 dai componenti la suddetta sezione firmati: Azzariti comm. Francesco Saverio, Presidente; e Consiglieri: Pititto cav. uff. Francesco; Martucci cav. Flaviano, Ianiri cav. Giuseppe e Sciascinelli cav. Arturo, relatore.

Il Presidente
Azzariti.
Il Cancelliere
Flore.

Pubblicata nelle forme del rito da me sottoscritto addì diciannove febbraio millenovecentoventitrè.

Il Cancelliere
Flore.

Rilasciata in Napoli la presente copia, addì ventiquattro febbraio millenovecentoventitrè, a richiesta del procuratore avv. Tortorella Eugenio.

Per copia conforme:

Il Cancelliere
Gialanella.

Copie del presente atto, firmate da me uffiziale giudiziario, le ho notificate a tutti i suddetti intimati per pubblici proclami giusta la deliberazione della prima sezione della Corte di Appello di Napoli del diciannove febbraio 1923, mentre i signori Francesco Cappuccio fu Antimo, Antimo Perfetto fu Francesco, Nicola Arpaia fu Gennaro e Pasquale Puca fu Ferdinando, saranno citati nei modi ordinarii, nonchè copia di detta deliberazione, mediante inserzione nel foglio periodico degli annunzi giudiziarii della Prefettura di Napoli e nella « Gazzetta Ufficiale del Regno ».

L'Ufficiale Giudiziario
Borsa Manfredo.

11018 — A credito — Art. 37165[199

AVVISO.

L'anno millenovecentoventitre, il giorno 16 marzo in Campobasso.

Ad istanza dell'Ospedale Franco Iocca, rappresentato dal commissario dott. Ovidio Pitzurra, domiciliato in Castellino del Biferno, ed amemsso al gratuito patrocinio con deliberazione del 19 settembre 1905.

Io sottoscritto uffiziale giudiziario presso il Tribunale di Campobasso, ove domicilio.

Premesso che, non essendosi raggiunto accordo nella discussione dei conti depositati dal signor Ippolito Salomone, quale amministratore della eredità di Donantonio Franco, nella Cancelleria del Tribunale di Campobasso negli anni 1897, 1908 e 1915, il giudice delegato sig. Giu-

seppe Volpe, con ordinanza del 15 marzo 1923, ha rinviato le parti dinnanzi il Tribunale all'udienza fissa del 22 maggio 1923 per i provvedimenti di legge sui cont. medesimi.

Ho citato, per pubblici procla mi, i signori Colasurdo Nicola maria, Michele e Mariafelicia fu Luigi; Corcilli Stanziano, Chiara e Giuseppina fu Pasquale; Di Franco Leonardo fu Nicola; Di Franco Luisa e Stefano fu Pietro; Di Franco Giuseppe, Irene e Carolina fu Giovanni; Di Franco Maria e Teresa fu Pasquale Di Franco Irene, Susanna e Domenico fu Pietro; Di Fabio Assunta e Marianna di Domenico De Lisio Antonio, Giovannino e Giuseppenicola di Pasquale Iocca Giuseppe, Irene, Luigi e Giovanni di Michelangelo; Fratangelo Mariagiuseppe fu Arcangelo; La Selva Ferdinando e Luigi fu Angelo; La Selva Nicola di Annibale; Loffreda Rocco fu Giuseppe; Minicucci Berenice, Assunta, Grazia, Annamaria, Mariateresa, Filomena, Federico e Pietro di Giuseppe; Petrucci Concetta; Errico, Giuseppe e Mariateresa fu Giovann. Petrucci Michelino, Benedetta Vittoria, Paolina, Franceschina Giuseppe, Mariaaddolorata e Giovannina fu Maurizio; Petrucci Giuseppe di Giovanni; Petrucci Luca, Alessio, Marietta Vittoria fu Domenico; Storto Chiara, Concetta, Teresangela Pasquale e Mariateresa fu Leonardo; Storto Domenico fu Nicola; Storto Domenico, Giuseppe, Nicolina e Chiara fu Luigi Testa Domenico di Giuseppe tutti domiciliati in Castellino del Biferno; Di Franco Giovanni fu Pasquale, residente in Roma De Lisio Incoronata; Fratangelo Vittorio ed Antonietta fu Domenico; Loffreda Giovannicol. e Luigi fu Giuseppe; Marinel Celeste e Graziano fu Raffaelle domiciliati in Petrella Tifernina; La Selva Teresa fu Angelo domicliata in Lupara; La Selva Filomena fu Angelo, domiciliata in Montagano, tutti nella qualità di eredi del defunto Donatantonio Franco, di Castellino del Biferno, a comparire davanti il Tribunale di Campobasso il ventidue maggio prossimo 1923, alle ore undici con la continuazione e nel solito locale delle sue pubbliche udienze, per sentire, in contraddittorio dello istante, del sig. Ippolito Salomone e degli altri eredi del surriferito Donantonio Franco, i quali saranno citati con atti separati:

1° Emettere tutti i provvedimenti di legge e di giustizia sulle contestazioni relative ai conti depositati dal sig. Ippolito Salomone nella cancelleria del Tribunale di Campobasso con i verbali 14 giugno-20 luglio 1897; 14 gennaio 1908 e 13 aprile 1915.

2° Condannare Ippolito Salomone al pagamento delle somme di cui risulterà debitore, con gl'interessi legali a cominciare dal 10 maggio 1905.

3° Attribuire le sudette somme all'Ospedale Franco Iocca, sino alla concorrenza del suo credito, tra capitali e interessi.

4° Condannare lo stesso Ippolito Salomone al pagamento delle spese tutte di questo giudizio e di quello precedente, anche in grado di appello, compreso i compensi di avvocato.

5° Munire la sentenza di clausola provvisionale.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

L'Ospedale Franco Iocca sarà nel giudizio rappresentanto dal procuratore sig. avv. Francesco Correra di Domenico, presso del quale ha eletto il suo domicilio in Campobasso.

Copie collazionate e firmate del presente atto sono state da me sottoscritto ufficiale giudizia io lasciate nell'ufficio del signor Procuratore del Re presso questo Tribunale perchè ne curi la inserzione nel Giornale degli Annunzi giudiziari della Provincia di Campobasso e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, consegnandole al segretario sig. Accosenza che ha sottoscritto l'originale.

L'ufficiale giudiziario
ENRICO RAVA.

12027 — A credito.

AVVISO.

In virtù della sentenza 16 febbraio 1923 del Tribunale Civile penale di Udine n. 681 cron.

Si diffida

chiunque avesse fatto eseguire annotamenti di subingresso, cessione o pegno sulle iscrizioni ipotecarie sottoindicate, eseguite in registri ipotecari della Conservatoria di Udine, dispersi durante l'invasione nemica di presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso alla Conservatoria delle ipoteche di Udine il duplo della nota o il certificato dell'eseguita formalità ed una copia in carta libera dell'una e delle altre, avvertendosi che in difetto trascorso detto termine senza che sia avvenuta alcuna presentazione od opposizione alla suindicata sentenza il Conservatore procederà alla cancellazione delle seguenti ipoteche iscritte a carico di Billia Pompeo fu Gio Batta ed a favore dei sottoindicati:

1ª N. 1633-160 del 20 marzo 1917 a favore Ditta F.lli Boschetti di Padova;

2° N. 1661-165 del 21 marzo 1917 a favore Moretti Achille fu Francesco di Udine;

3° N. 2090-a, 201-a del 12 aprile 1917 a favore Scattola Umberto di Venezia;

4° N. 2090-b, 201-b del 12 aprile 1917 a favore Del Pup Marco di Venezia;

5° N. 2129-a, 206-a, del 13 aprile 1917 a favore Scattola Umberto predetto;

6ª N. 2129-b, 206-b del 13 aprile 1917 a favore del Pup Marco predetto;

7° N. 2354-236 del 25 aprile 1917 a favore Pegoraro Alessio fu Giuseppe di Padova col subingresso al N. 13757-2089 del 28 settembre 1920 a favore di Bacco Maria di Luigi di Padova.

Udine, li 16 marzo 1923.

Avv. EGIDIO ZORATTI.

12015 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ad istanza della Venerabile Mensa di Comacchio in persona di S. E. Monsignore Sante Menegazzi, Vescovo di Comacchio, ivi residente e domiciliato per gli effetti di questo atto in Bologna presso e nello studio del signor avv. Berti, Via Solferino 11, che lo rappresenta per procura 10 gennaio 1922, not. Giacomelli.

Premesso che con decreto 26 febbraio 1923 la R. Corte di Appello di Bologna autorizzava la instante Mensa Vescovile di Comacchio a procedere alla citazione per pubblici proclami per l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara 30 marzo-12 aprile 1922 mediante inserzione dell'atto di citazione nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia di Ferrara e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, notificandosi però la citazione nei modi ordinari alle cinque ditte di debitori di decime di cui infra ai numeri 1, 2, 11, 89 e 94.

Si citano

i debitori di decima infraindicati:

1. Boccacini Maria fu Paolo in Dalprato Aldo, residente a Portomaggio.

2. Arveda Arturo fu Giuseppe, domiciliato e desidente in Bosco Eliseo.

3. Arveda Arturo p. 3- Antoni, p. 3-9 fu Giuseppe.

4. Arveda Rosina, Angelina, Giuseppina, Carmela fu Vito, residente Bosco Eliseo.

6. Astoldi Maria fu Pacifico in Farinelli Placido, residente in Comacchio.

7. Bellotti Gaetano e Teresa prop. e Maria legitt. fu Antonio, quest'ultima maritata a Donato Boccacini domiciliato e residente a Comacchio.

8. Bellotti Giovanna ed Antonietta fu Vasingthon e Ferroni Giuseppina e Maria di Giacomo, prop. domiciliati e residenti a Comacchio.

9. Sudetti e Parmiani Luigi fu Giulio Pozzati, Fernanda, Annetta e Giuseppina di Giuseppe, residenti a Comacchio.

10. Bocaccini Donato di Giuseppe, prop., e Giuseppe fu Tommaso usuf. a Comacchio.

11. Boccacini Ippolita e Benedetta fu Filippo, domicliata la Comacchio e residente a Roma e la seconda domiciliata e residente a Roma col marito Domenico cap. Masironi.

12. Boccacini Giuseppe fu Tommaso, domiciliato e residente a Comacchio.

13. Bonazza Francesco e Luciano fu Antonio p. 1-2 e Chiodi Luigia fu Lodovico ved. Bonazza p. 1-7 domiciliati e residenti in Bosco Eliseo.

14. Bonazza Francesco e Luciano fu Antonio domiciliati e residenti in Bosco Eliseo.

15. Bonazza Gioacchino fu Luciano, domiciliato e residente in Bosco Eliseo.

17. Bonazza Luciano, Aristea e Maria fu Giuseppe come sopra dociliati e residenti.

18. Bonnet Fanny fu Raimondo, domiciliato e residente in Comacchio.

20 Bonnet Imelde fu Gioacchina, ved di Pinza Aquirino fu Francesco, domiciliato e residente a Magnavacca.

21. Carli Battista fu Valeriano, domiciliato e residente in Comacchio.

22. Cavalieri Giacinto, Veturia e Concetta fu Ignazio, domiciliati e residenti in Comacchio.

23. Cavalieri d'Oro Giacinto fu **Antonio**, usuf. dell'intero e prop per 4/6 dovuto a Comacchio.

24. Chiodi Luigi fu Lodovico domiciliato e residente in Bosco Eliseo.

25. Fabbrini Fabio, Agostino fu **Luigi, domiciliati** e residenti in **Comacchio.**

26. Fabbrini Gaetano fu Pietro e **Bellotti Teresina** e Gaetano fu **Antonio**, prop. ciascuno **per 1/3.**

27. Fabbrini Silvia fu Francesco dom. ex res. in Comacchio.

28. Farinelli Bertolina fu Luigi, dom. e res. in Comacchio.

29. Farinelli Placido fu Francesco, prop. dom. e res. in Comacchio.

31. Felisatti Ulisse fu Giovanni, **dom.** e res. **a Magnavacca.**

32. Feretti Maria, Gaetano, Agata, Teresa, Antonina, Pierina Rosa ed Adelina fu Raffaele e Felletti Spadozzi Enrichetta fu Vito, usuf. tutti domiciliati a Comacchio.

33. Feletti Virgili Enrico fu Giovanni, dom. e res. in Comacchio.

34. Ferrozzi Francesco fu Giuseppe, per 10/12, **Giovanni, Lucia e Serafino fu Battista, Margherita, Raffaele, Cesare, Maria Ernesta, Battista e Giuseppe fu Rinaldo, Scarpa Rosa fu Guido ved. usuf. in parte per 4/12, Ferroni Giuseppe, Giovanni ed Aristea fu Alessandro per 1/12; Fregatti Isabelli fu Agostino ved usuf. 1/48; Ferroni Primo fu Rinaldo, Vito, Antonio e Angiolina Stella fu Raffaele per 3/12.**

35. **Ferroni Giuseppe, Leonilda, Luigi, Augusto, Gemma e Galeazzo fu Antonio Erosolino di Luigi per 2/8; Baccega Serafina fu Giuseppe, ved. usuf.; Ferroni Luigi, Lino, Guido, Emma, Teresa, Alberto, Maria, Egilda fu Antonio per 3/8; Ghirardelli Stella fu Raffaele, usuf.; Rizzani Antonio, Antonietta e Olga di Francesco per 2/8 e Francesco fu Carlo, usuf.; Bonazzi Formosa ved. Ferroni Antonio Marchesini Antonio fu Domizio usuf. Melandri Fabrizio, Francesco di Antonio e detto Antonio usuf. dom. a Comacchio, res. a Bosco Eliseo; Rosolina dom.** e res. a **Codigoro.**

36. Ferroni Tomaso, Antonio e Teresa fu Carlo, prop.; Traforini Luigi fu Tommaso, usuf., Ferroni Giuseppe, Domizia, Leonilde, Augusta, Gemma, Galeazzo di Antonio; Ferroni Rosolino di Luigi Petrignani, Gemma, Leonilde e Finezzi Caterina fu Agostino ved. Ferroni, usuf., dom. e res. a Comacchio.

37. Boccacini Carlo, Natale fu Nicola, Rizzati Gelinda, usuf., res. a Comacchio.

38. Fogli Carolina fu Giovanna, dom. e res. a Comacchio.

39. Fogli Iseppe Domenico, fu Antonio, dom. a Comacchio e res. in Bosco Eliseo.

40. Faletti Virgilio, Giuseppe, Antonio e Maria legitt. fu dott. or Filippo, dom. e res. a Comacchio.

41. Guidi Francesco fu Antonio, Ercole, dom. e res. in Comacchio.

42. Guidi Vittorio fu Carlo, dom. e res. a Lugo.

43. Miani Giovanni e Teresina di Filippo Cavalieri, Olga di Domenico, Cavalieri d'Oro Antonietta fu Antonio.

44. Miani Giovanni e Teresina fu Filippo Cavalieri, Olga di Domenico, Cavalieri d'Oro Antonietta fu Antonio p. 20/32, dom. marit. e tutore come al numero precedente, resi a Comacchio.

45. Miani Laura e Girolama per 5/8 fu Galeazzo, dom. e res. a Comacchio.

46. Monari Antonietta.

47. Monari Antonietta di Raffaele, maritata a Ferfoni Giuseppe fu Paolo, dom. e res. in Ostellato frazione di Campolungo.

48. Novelli Antonio fu Giuseppe, dom. e res. in Comacchio.

49. Novelli Caterina fu Ubaldo; **Fabbri Antonio e Maria ed Elisabetta fu Filippo e detto Filippo fu Carlo, usuf., dom. e res in Comacchio.**

50. Novelli Emilio, Corrado Maria, Giovanni e Caterina fu Luigi e Bonazza Luigia fu Antonio, usuf., dom. e res. a Comacchio.

51. Novelli Giovannina di Battista maritata in Occidente, domic. e res. in Comacchio.

52. Novelli Vidovino e Giuseppina fu Vidovino, prop. e madre Benazzi Carlotta e Maudina, Ferroni Natale, Maria e Rosa di Giuseppe, prop. e detto Giuseppe, usuf.; Novelli Maddalena e **Teresa fu Battista, prop.,** e Fo**gli Fortunato, usuf.,** e dom. e **res. a Comacchio.**

53. Novelli Cherubino e Vincenzo fu Antonio, Cesira, Maria, Rosa, Ida e Arveda Albina fu Giovanni, prop. e usuf., dom. e res. in Comacchio.

54. Parmiani Luigia fu Giulio maritata Giuseppe Pozzati, e Pozzati Fernanda Anette e Giuseppino di Giuseppe, Fernanda maritata a Facchini Raimondo di Luigi, tutti dom. e res. a Roma; Luigia e Giuseppe a Comacchio.

55. Parmiani Luigia fu Giulio dom. e res. a Comacchio maritata Giuseppe Pozzati, Pozzati Fernanda e Giuseppe di Giuseppe dom. e res. a Comacchio.

56. Cavalieri d'Oro Cesarina fu Antonio usuf. in parte dom. e res. a Comacchio.

57. Cavalieri D'Oro Cesarina fu Antonio ved. Patrignani usuf. in parte.

58. Cavalieri D'Oro Cesarina usuf. e Ferroni Carlo fu Calisto prop. 1/2 e Bedarelli Marietta fu Vincenzo usuf. dom. e res. in Bosco Eliseo.

59. Patrignani Umberto fu Costantino dom. e res. come sopra. Parmiani Paolo e Gaetano fu Giuseppe Luigia fu Giulio prop ed usuf. in parte.

61. Pozzati Fernanda e Giuseppino di Giuseppe dom. e res. come sopra.

62. Samaritani Maria maritata Cavalieri D'Oro Gennaro dom. e res. a Milano, Ines maritata Sibilla Girolamo, dom. e res. a Comacchio.

63. Carli Ballola Teresa ved usuf. dom. e res. in Comacchio.

64. Santoni Veturia fu Luigi dom. e res. in Comacchio.

65. Santoni Giuseppe, fu Luigi dom. e res. in Comacchio.

66. Santoni Veturia fu Luigi per 1/4 Carli Simoni fu Natale per 1/4 Girolamo, Antonio e Battista fu Carlo per 1/4 Parmiani Paolo prete Gaetano e Rosa fu Giuseppe, Luigia fu Giulio per 1/4 dom. e res. in Comacchio e Pozzati Frananda e Giuseppina di Giuseppe fu Carlo res. in Comacchio.

67. Bertarelli Antonio di Giuseppe dom. e res. a Vaccolino

68. Bonazza Antonio, Albino, Santino, Maria, Antonio, Vincenzo, Bertarelli Antonio di Giuseppe, Tarroni Luigia usuf Bonazza Giuseppe, Luigi, Antonio, Ghita e Rosolina di Angelo e Bo**nazza Angelo di Battista usuf.** res. e dom. a Vaccolino.

69. Bonazza Luigia fu Antonio prop. e Tarroni Marista fu Domenico usuf. dom. e res. a Vaccolino.

70. Bonazza Domenico fu Antonio e Tarroni Marietta fu Domenico usuf. dom. e res. a Vaccolino.

71. Bonazza Luigi fu Antonio e Tarroni Marietta fu Domenico usuf. dom. e res. a Vaccolino.

72. Fogli Iseppe, Sante, Angelo, Luigi, Natale, Edino, Raffaele, Giovanni Andrea e Cesare di Domenico dom. e res. a Vaccolino.

73. Luciani Ada fu Vincenzo in Luciani Cesare dom. e res. a Vaccolino.

74. Luciani Appolina, Antonio, Malvina, Fogli Caterina Clementina fu Mariano ved. Luciani Antonio **usuf. di 1/4** e Ghirardelli Enrichetta Elisabetta fu Giuseppe ved. Luciani Vidovino dom. e res. a Vaccolino di 1/8.

75. Luciani Antonietta Venenla fu Matteo in Erveda prop. e Borzani Teresa fu Natale usuf. come sopra.

76. Fabbri Girolamo fu Antonio di **1/4.**

77. Luciani Domenico fu Domenico dom. e res. a **Vaccolino.**

78. Luciani Guido, Leonello e Maria fu Vittorio Epifanio dom. e res. in Vaccolino.

79. Luciani Filippo, Valentino fu Amilcare dom. e res. a Vaccolino.

80. Luciani Filomeno, Felice fu Tobio dom. e res. a Vaccolino.

81. Luciani Giovanni fu Matteo in Stella prop. e Borzani Teresa fu Natale usuf. come sopra.

82. Luciani Luigi fu Matteo e Borzani Teresa fu Natale usuf. e Fogli Emma, Corinna di Enrico dom. e res. in Vaccolino.

83. Luciani Giuseppe fu Amilcare dom. e res. in Vaccolino.

84. Luciani Luigi fu Tobia, Tommaso dom. e res. in Vaccolino.

85. Luciani Maddalena fu Matteo in Cazzanti prop. e Borzaia Teresa di Natale usuf. dom. e res. in Vaccolino.

86. Luciani Maria fu Battista dom. e res. in Vaccolino.

87. Luciani Pasquina fu Matteo in Novelli prop. e Borzani Teresa fu Natale come sopra.

88. Luciani Ettore, Aristide, Giuseppe e Vittorio Epifanio fu

Vincenzo, Luciani Ada fu Vincenzo, Domenico fu Domenico, Cazzanti Albina fu Giovanni, Luciani Filippo, Valentino e Giuseppe fu Amilcare, Fabbrini Girolamo fu Antonio, Luciani Apolonia, Antonio Malvina, Fogli Caterina, Clementina fu Mariano, Ghirardelli Enrichetta Elisabetta fu Giuseppe, Luciani Luigi, Francesco e Filomeno Felice fu Tobia Tomaso dom. e res. a Vaccolino.

89. Cazzanti Albina fu Giovanni dom. e res. a Vaccolino.

90. Luciani Suprema, Giustina, Battista, Silvio, Gregorio, Giannino fu Angelo dom. e res. a Vaccolino.

91. Papi Eugenio fu Enrico dom. e res. a Vaccolino.

92. Papi Giovanni fu Vincenzo dom. e res. a Vaccolino.

93. Patrignani Teresa fu Leonilda maritata in Boccaccini Natale dom. e res. a Comacchio.

94. Samaritani Maria, Ines fu ing. cav. Giacinto Samaritani res. e dom. come sopra.

95. Angelini Maria fu cav. Antonio usuf. dom. e res. a Ferrara.

96. Cavalieri Emma e Luigi fu avv. Lodovico, Giovanni, Lodovica e Raffaela fu Domenico e Cavallari Ernesta fu Litorio, Luigi, Giovanni e Lodovica maritata dom. e res. a Bologna, Cavallari Ernesta pure a Bologna.

97. Parmiani Francesco fu Luigi dom. e res. a Milano.

98. Patrignani Onorina ed Amelia fu Socrata prop. e Cavalieri Teresina fu Giuseppe usuf. tutrice dom. e res. in Lido di Magnavacca.

99. Angelini Maria fu cav. Antonio usuf. 1/2 dom. e res. a Ferrara convenuti contumaci da n. 140 al n. 238

A comparire

avanti la R. Corte d'Appello di Bologna all'udienza di lunedì 30 aprile 1923, ore 13,30, nella solita residenza in piazza dei Tribunali, n. 4

per ivi

Ritenuto che nel giudizio promosso per pubblici proclami dalla Mensa di Comacchio con citazioni 16 agosto 1917 e 22 maggio 1918 uffi. giud. Sama, inserite depositate ed affisse nei modi di legge, in punto a commutazione di decima il Tribunale di Ferrara, con sentenza 30 marzo-12 aprile 1922 mentre sospendeva come di legge il giudizio di commutazione in confronto delle 138 ditte elencate in epigrafe alla sentenza in quanto fecero formale opposizione contro il diritto della Mensa a percepire la decima richiesta rimettendo le Parti avanti l'autorità giudiziaria competente a decidere la questione di merito, in confronto di tutte le altre ditte convenute (dal numero 140 al 238 elencate nella stessa sentenza) dopo averne constatata la contumacia dichiara di soprassedere alla nomina del perito e degli arbitri e dal dare gli altri provvedimenti opportuni chiesti per le operazioni di liquidazione sino a tanto che non fosse decisa la questione di merito in confronto delle ditte opponenti;

Che tale sentenza è gravatoria ed ingiusta per la Mensa instante in quanto sottopone ad uguale procedimento — e senza alcuna distinzione — le ditte contumaci e quelle opponenti laddove la legge speciale (art. 12 legge 8 giugno 1873, n. 1389 in relazione all'altra 14 luglio 1187, n. 27) stabilisce che si debbono avere come accertate per le ditte contumaci a differenza che per quelle opponenti il diritto della Mensa alla commutazione in danaro facendosi luogo senz'altro per quelle alla nomina del perito e degli arbitri e ad ogni altro provvedimento di legge per la effettiva commutazione della prestazione decimale senza attendere l'esito del giudizio di merito riservato in confronto delle sole ditte opponenti;

Che dopo avere la sentenza di 1° grado ciò espressamente riconosciuto ed ammesso giudicò poi come sopra fu indicato contrariamente alla sua stessa motivazione e alla precisa norma di legge

Che infatti come fu sempre giudicato dal Tribunale di Ferrara e dalla R. Corte di Bologna (basterà citare la sentenza 30 maggio-9 giugno 1914 della R. Corte in causa Carli Balli-Mensa di Cervia confermata dalla Corte Suprema il 15 febbraio-11 marzo 1916) la legge prevede e distingue tre ipotesi diverse e cioè quello che la liquidazione fatta dallo attore venga accettata, l'altra che i convenuti la contradicano o siano contumaci e da ultimo che insorga contestazioni suo diritto del la prestazione e per ciascuno di tali casi designa la via a seguirsi dal Giudice prescrivendo nel primo la commutazione in danaro secondo quella fatta dall'attore; nel secondo ossia nel caso di contraddizione o di contumacia la nomina di un perito e di tre arbitri nell'ultima ipotesi la sospensione del giudizio ed il rinvio della questione all'esame di merito;

Che quindi appare manifesto come il convenuto contumace è dalla legge parificato per ogni effetto non già a chi impugna l'esistenza del diritto della prestazione ma a colui che contraddice alla liquidazione fatta rispetto al quale come per il contumace vengono dati gli stessi provvedimenti sopracennati e diretti alla determinazione del preciso ammontare del canone in danaro;

Che perciò il Tribunale errò nel suo giudicato accominando in un'unica procedura le ditte contumaci con quelle impugnanti il diritto alla Mensa alla prestazione mentre doveva subito in confronto delle prime nominare il perito e gli arbitri emanando ogni altro provvedimento di legge;

Ritenuto che tale giudicato è censurabile in appello perchè non riflette la questione di commutazione e di liquidazione delle decime (art. 8 giugno 1873, n. 1389)

Ritenuto quant'altro:

Sentirsi:

riformare la sentenza 30 marzo 12 aprile 1922 del Tribunale di Ferrara nella parte col presente atto impugnato ed all'effetto in riforma; nominare in confronto di tutti i convenuti un perito perchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione ed alla liquidazione proporzionale fra ciascuno dei debitori secondo i criteri e le norme additato dagli art. 3, 4, 5 della legge 8 giugno 1873; fissando un breve termine cui del componimento alle sue operazioni. Nominare aziandio tre arbitri coll'incarico di pronunciare su tutte le controversie che potessero sorgere nel giudizio del perito; fissando loro un termine di trenta giorni entro cui debbano presentare la loro decisione nella Cancelleria del Tribunale; caricare le spese ordinarie del giudizio ai convenuti in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto e quelle derivanti da contradditioni e contumacia a carico degli opponenti e contumaci; dichiarare inappellabile l'emananda sentenza la quale terrà luogo di rogito di commutazione anche specialmente per gli effetti della inscrizione ipotecaria da assumersi a carico di ciascuna ditta e sul rispettivo fondo in ragione del 100 per cinque del canone oltre un triennio dalla prestazione e spese giudiziali oltre quelle di cui all'art. 2010 c. c.

Con riserva di ogni diritto alla Mensa spettante anche riguardo ai debitori della decima e dei terreni per avventura non menzionati in citazione. Rinviare il giudizio per il suo corso ulteriore ai primi giudici. Condannare tutti i convenuti solidalmente nelle spese e onorari di II grado fino a soddisfo.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della R. Corte di Appello di Roma ho per ogni effetto di legge notificato il suesteso atto di citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Cod. Proc. Civ. ai sopra elencati individui mediante inserzione di questa copia nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno; consegnandola a mani del cassiere sig. Gennaro Pagano.

Roma, 16 marzo 1923.

L'Ufficiale Giudiziario
Vincenzo Minghetti.

1956. — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO

per dichiarazione d'assenza

Sull'instanza di Cerri Lorenzo, Antonio, Gervaso e Anna, fratelli e sorella, figli di Francesco fu Chiarinotti Margherita, residenti a Fontaneto d'Agogna (ammessi al beneficio dei poveri con decreto 25 gennaio 1923 della Commissione presso il tribunale di Novara) perchè sia dichiarata l'assenza del loro zio, Chiarinotti Giuseppe fu Antonio e fu Chiarinotti Teresa, nato a Fontaneto d'Agogna il 3 agosto 1885 ed ivi già residente e domiciliato, celibe, il tribunale civile di Novara con suo decreto 3 febbraio 1923 ha ordinato prima ed avanti ogni cosa che siano assunte sommarie giurate informazioni, delegando per riceverle il pretore di Borgomanero.

avv. Carlo Monti.

7865 — A credito - Art. 3752 C.

ESTRATTO DI SENTENZA

Con sentenza del tribunale di Cosenza (2ª sezione) del 2 febbraio 1923 è stato ordinato che il nome di [illegible] Agostino sia cancellato dall'albo dei falliti e che la sentenza dichiarativa di fallimento emessa da questo tribunale il 3 gennaio 1916, contro

il predetto Caputi, resti revocata, e ciò anche in rispetto al procedimento penale.

Cosenza, 26 febbraio 1923.

Avv. Giuseppe Carrieri.

11042 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA di dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Belluno con sua sentenza in data 7 dicembre 1922, registrata il 6 successivo con L. 12,10 e notificata ritualmente in data 11 gennaio 1923, dichiarò, a' sensi e per ogni effetto di legge, l'assenza di Canei Anna-Maria fu Serafino, da Cesara di Lentini.

Feltre 12 marzo 1923.

avv. Oberdan Vigna.

11926 — A pagamento.

AVVISO

La Corte di appello di Palermo, sez. 1ª, in Camera di consiglio il dì 24 gennaio 1923, omologò l'atto di adozione fatto innanzi S. E. il primo presidente di questa Corte a 28 novembre 1922, tra Sala Vincenzo fu Giuseppe Di Girolamo Antonia fu Vito a favore di De Cesare Ruggero di ignoti, da Gibellina.

Si rilascia per l'inserzione.

Palermo, 10 marzo 1923.

Il cancelliere F. Seminara.

11927 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

SI FA NOTO

che il sottoscritto Cavotta Michele fu F.sco Paolo, dimorante a Foggia in via Cairoli n. 66, ha disperso una cartella di anticipazione su titoli, distinta col numero 46 rilasciata dal Banco di Napoli succursale di Foggia il 6 marzo 1922 intestata al sottoscritto con un deposito iniziale di L. 22.000 capitale nominale buoni del tesoro ordinari annuali, e con debito in prima linea di L. 21.150.

Si diffida a chiunque l'avesse rintracciata a volerla consegnare all'interessato essendo in corso presso la detta succursale del Banco di Napoli le pratiche per ottenere il duplicato.

Foggia, 9 marzo 1923.

Michele Cavotta fu F.sco Paolo.

11928 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto della Corte di appello di Aquila in data 25 maggio 1920 venne disposto farsi luogo all'adozione di Perrupato Vitale di Francesco e della fu Cilli Sobia di anni 20 nato a San Salvo e domiciliato a Vasto da parte dei coniugi Filippo Scè fu Cesare di anni 65 ed Incoronata Bettina Miscione fu Domenico di anni 59 ambedue domiciliati e residenti in Vasto.

Vasto, 14 marzo 1923.

avv. Luigi D'Alonzo.

11929 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto Ministeriale 7 marzo 1923, Mangana Giovanna, iscritta nei registri di nascite di Napoli il 12 marzo 192., ivi residente è autorizzata far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di «Mangiacapra».

Chi vi ha interesse può opporsi entro quattro mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

11930 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che Favata Vincenzo di Andrea nato in Mazara del Vallo addì 3 maggio 1910, qui domiciliato e residente, ha fatto domanda al Ministro segretario di Stato per la giustizia e culti, per il cambiamento del proprio nome Vincenzo in quello di Antonino.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le proprie opposizioni entro quattro mesi.

Roma, marzo 1923.

11931 — A pagamento.

2° AVVISO

Il procuratore generale del Re di Milano

Ai sensi dell'art. 35 della legge sulle tasse ipotecarie, testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918 n. 135, e per gli effetti di cui agli articoli 24, 27, 32 e seguenti della legge stessa;

Di seguito al primo avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 2 ottobre 1911, numero 229, e sul Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio del 4 ottobre stesso anno n. 11.

Per la 2ª volta avvisa

che, con R. decreto 31 luglio 1911, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre stesso anno, reg. 237 D. P. f. 333, il signor Cerretti dott. Prospero, conservatore delle ipoteche di Sondrio, fu collocato a riposo e, con effetto dal 1° settembre 1911, cessò materialmente dalle funzioni, come da nota 22 detto settembre n. 18371, del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse sugli affari.

Milano, 14 marzo 1923.

Il procuratore generale del Re Raimondi.

11940 — A pagamento.

SUNTO DI SENTENZA

Il sottoscritto ufficiale giudiziario del R. tribunale di Padova, debitamente delegato

Rende noto

che nella causa civile di primo grado di Simeoni Giuseppe fu Paolo, attore ammesso al beneficio dei poveri con decreto 1 luglio 1911, n. 113, della Commissione presso questo tribunale domiciliato per elezione presso l'avv. G. Cristofolini

Contro:

1. Simeoni Diego — 2. Simeoni Luigi fu Paolo — 3. Simeoni Raimondo — 4. Simeoni Elvira — 5. Nascimbeni Antonio — 6. Nascimbeni Alcide — 7. Nascimbeni Anna — 8 Simeoni Luigi fu Giuseppe — 9. Simeoni Luigi di Luigi — 10. Simeoni Clotilde — 11. Simeoni Anna — 12. Macola Giuseppina — 13. Macola dottor Primo — 14. Simeoni Teresa — 15. Venturini Giulia — 16. Venturini Angelina — 17. Tarduci Teresa — 18. Clerici cav. dott Graziano — 19. Adami Bice — 20. Adami Carlo — 21. Adami Oliva — 22. Adami Giuseppe — 23. Adami Ernesto — 24. Adami Rina — 25. Callegari Gherardo — 26 Callegari Ettore — 27. Callegari Elisa — 28. Callegari Pietro — 29. Callegari Ines — 30 Callegari Ida — 31. Callegari Adelaide, tutti convenuti contumaci, con sentenza 7-23 febbraio 1923 (registrata a Padova il 2 di marzo 1923, con lire 35, a debito), il tribunale civile e penale di Padova, sezione 1ª, composto dei signori;

Alpago avv. cav. Augusto, presidente;

Pagliarin cav. Luigi e Desimone avv. Saverio, giudici;

Ha giudicato:

1. Essere contumaci i convenuti tutti e delegarsi gli ufficiali giudiziari Villani del tribunale di Padova e Salbe della pretura di Camposampiero per le occorrenti notifiche.

2. Designarsi per ricevere le notificazioni personali (oltre ai Simeoni Luigi fu Paolo Simeoni Anna fu Giuseppe e Adami Rina) anche i convenuti Simeoni Teresa ved. Venturini e Callegari ing. Pietro.

3. Confermarsi il decreto 11 gennaio 1922, n. 41 cron., del presidente di questo tribunale, che nominava sequestratario giudiziale dei beni ereditari Chioatto Silvio.

4. Ordinarsi la vendita giudiziale degli immobili caduti nella eredità dividenda delegando per le operazioni relative compreso il giuramento del perito il notaio Armellini dott. cav. Alfredo.

5. Nominarsi l'ing. Carlo Griffei, di Padova, a perito per la stima degli immobili da vendere.

6 Ordinarsi che la vendita al miglior offerente segua sul prezzo determinato dal perito in unico lotto ed alle condizioni in sentenza specificate.

7 Dovrà il notaio dopo la vendita, procedere alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità, ai conguagli, alla formazione delle quote e ad ogni altra operazione.

8. Porsi a carico della massa le spese prenotate e prenotande e gli onorari del procuratore di l'attore avv. Cristofolini, liquidati fino alla sentenza stessa in L. 1119,40.

9. Sentenza provvisoriamente esecutiva pel capo 3°.

Padova, 18 marzo 1923.

L'ufficiale giudiziario del tribunale di Padova

A. Villani.

12108 — A credito — Art. 3050 C.

Per diffidare che il Bar Trento e Trieste in via Vespasiano, numero 69, è stato fin dal gennaio u. s., con regolare contratto registrato dalla sig.ª Maria Bosch, della già Ditta Vignone, in modo che quale ss: consegna di merce, o fatture fatte al sig. Vignone, non riguardano affatto il negozio che appartiene esclusivamente alla signora Brosch.

20 marzo 1923

avv. Quarta via Scipione, n. 39.

12130 — A pagamento.

AVVISO per cambiamento di nome

Con decreto 15 febbraio 1923 il ministro per la giustizia, ha autorizzato le pubblicazioni della domanda con la quale Ragusa Rosario ed i suoi figli Attilio, Salvatore, Coriolano Rapisardi Mario, Italo e Geltrude, nati e domiciliati in Palagonia, meno la Geltrude, nata in Caltagirone e residente in San Cono, chiesero di essere autorizzati a cambiare il cognome di Ragusa in quello di Cubisino.

S'invitano tutti gli interessati a presentare le loro opposizioni nei modi e termini di legge.

12064 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

SUNTO

Su richiesta di Neirot Anna in Alessio, residente in Torino, via Mad. Cristina, n. 107, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 7 febbraio 1923 l'ill.mo tribunale di Torino con suo provvedimento 27 stesso mese mandò ad assumere informazioni sulla presunta assenza di Alessio Giovanni del fu Giuseppe, ora di anni 49, cuoco, già residente con la famiglia in Torino, via Mad. Cristina, n. 107.

Torino, 13 marzo 1923.

avv. Luca Maranzano.

12110 — A credito. - Art. 29843 C.

Con decreto Ministeriale del 0 gennaio 1923, Borselli Giuseppe, nato in Trapani il 24 maggio 1900, ivi residente, venne autorizzato a rendere noto di aver prodotto istanza al Re, tendente ad ottenere il cambiamento del proprio cognome in quello di «Garziano».

Si invita pertanto chiunque vi abbia interesse a fare opposizione nel termine stabilito dall'art. 122 del vigente ordinamento dello stato civile.

Trapani, 9 marzo 1923.

avv. Salvatore Bellet.

12106 — A pagamento.